

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 luglio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2026, n. 127.

Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. (26G00151) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 25 giugno 2026, n. 128.

Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (26G00145) Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 23 giugno 2026.

Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2026. (26A03671) Pag. 22

DECRETO 15 luglio 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano». (26A03672) ... Pag. 24

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 7 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» a trasferire la sede di Matera. (26A03658) Pag. 30

DECRETO 7 luglio 2026.

Autorizzazione al distacco dalla Scuola superiore per mediatori linguistici «San Domenico di Roma» della sede periferica di Foggia e contestuale autorizzazione ad assumere la denominazione di «Scuola superiore per mediatori linguistici Marco Polo». (26A03659) Pag. 31

DECRETO 7 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Alto Monferrato», in Torino, ad assumere la denominazione di «Unicollege - Scuola superiore per mediatori linguistici di Torino». (26A03660) Pag. 32



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casabase società cooperativa sociale in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (26A03591)..... *Pag.* 33

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilcoopservice cooperativa sociale», in Besozzo e nomina del commissario liquidatore. (26A03592)..... *Pag.* 34

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «European Events società cooperativa sociale», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore. (26A03593)..... *Pag.* 35

DECRETO 13 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «VTL Multitravel società cooperativa», in Calvi dell'Umbria e nomina del commissario liquidatore. (26A03657)..... *Pag.* 36

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 17 giugno 2026.

Approvazione delle Linee guida del Sistema IT-Wallet e regole per la sperimentazione. (26A03678)..... *Pag.* 37

CIRCOLARI
**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

CIRCOLARE 16 luglio 2026, n. 347821.

Circolare in materia di disposizioni sulla miscelazione dell'«olio extra vergine di oliva» con l'«olio di oliva vergine». (26A03788)..... *Pag.* 72

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato diidrato, «Duobexon». (26A03594)..... *Pag.* 73

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe/rosuvastatina, «Ezateros». (26A03595)..... *Pag.* 74

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Desmopressina Lyodis». (26A03673)..... *Pag.* 74

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e nebivololo, «Ezerdence». (26A03680)..... *Pag.* 75

Revoca della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano rilasciata alla società Polycrystalline CDMO S.r.l., in Mesagne. (26A03681)..... *Pag.* 76

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bologna**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A03674)..... *Pag.* 77

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE

Avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2027. (26A03679)..... *Pag.* 77



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2026, n. 127.

Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che in data 16 luglio 2026 si è verificato il crollo di una parte dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito del quale l'immobile risulta interamente inagibile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali presso il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;

Rilevato che prima del 30 settembre 2026 non è oggettivamente possibile garantire la piena funzionalità della sede del tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e, quindi, l'ordinaria trattazione dei procedimenti civili e penali e lo svolgimento delle connesse attività di cancelleria e segreteria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 luglio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale

1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026, salvo quelle che si siano regolarmente tenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; proce-

dimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonché, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali;

c) nei casi di cui all'articolo 392, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale;

d) nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini. In questo caso il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.

4. La sospensione di cui al comma 2 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

5. Nei procedimenti penali di cui ai commi 1 e 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

6. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.



Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00151

DECRETO LEGISLATIVO 25 giugno 2026, n. 128.

Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998» e, in particolare, l'articolo 19-bis;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla parte V, titolo I-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Alla parte V, titolo I-bis, capo III, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

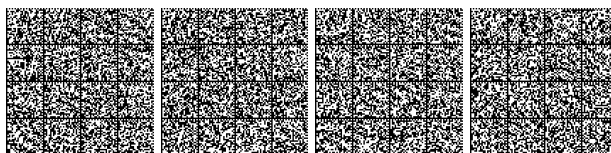
a) all'articolo 187-ter.1:

1) al comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.»;

3) i commi 9 e 11 sono abrogati;

b) all'articolo 187-quater, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, può applicare:»;



c) all'articolo 187-*quinquies*, comma 1, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

d) all'articolo 187-*sexies*:

1) al comma 1, la parola: «pecuniarie» è soppressa e le parole: «del prodotto o del profitto dell'illecito» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo può ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.»;

e) l'articolo 187-*septies* è sostituito dal seguente:

«Art. 187-*septies* (*Procedura sanzionatoria*). —
1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob secondo quanto previsto dall'articolo 195.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2. All'articolo 187-*octies*, comma 11, lettera c), della parte V, titolo I-*bis*, capo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «187-*septies*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «195, comma 1».

3. All'articolo 187-*duodecies*, comma 1, della parte V, titolo I-*bis*, capo V, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di opposizione di cui all'articolo 187-*septies*» sono sostituite dalle seguenti: «avverso il provvedimento che irroga la sanzione instaurata ai sensi dell'articolo 195».

Art. 2.

Modifiche alla parte V, titolo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Alla parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*ter*, primo periodo, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

b) all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

c) all'articolo 189, comma 1, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

d) all'articolo 190, commi 1 e 1-*bis*.1, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

e) all'articolo 190.2, commi 1 e 2, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

f) all'articolo 190.3, commi 1, alinea, e 2, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

g) all'articolo 190.4, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

h) all'articolo 190-*bis*, comma 2, le parole: «all'articolo 194-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 194-*bis*.1»;

i) all'articolo 190-*bis*.1:

1) ai commi 1, lettera a), e 3, lettera a), le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'applicazione della sanzione amministrativa comporta la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-*sexies*, commi 2, 3 e 3-*bis*.»;

3) al comma 8, le parole: «194-*quater*, 194-*septies*» sono sostituite dalla seguente: «194-*bis*.1»;

l) all'articolo 190-*bis*.2, comma 7, secondo periodo, le parole: «gli articoli, 194-*quater*, 194-*septies*» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 194-*bis*.1»;

m) all'articolo 190-*bis*.3, comma 8, il secondo periodo è soppresso;

n) all'articolo 190-*quater*, comma 1, primo periodo, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

o) all'articolo 191, comma 1, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

p) all'articolo 191-*ter*:

1) al comma 3, le parole: «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1, può altresì essere disposta la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.»;

q) all'articolo 192-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-*bis*, comma 2, lettera a), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della società o dell'ente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;

3) al comma 1-*quater*:

3.1) il primo periodo è soppresso;



3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «dell'ordine», sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 194-bis.1»;

r) all'articolo 193:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;

2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;

4) il comma 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;

s) all'articolo 193-bis.1, comma 2, secondo periodo, la parola: «trova» è sostituita dalla seguente: «trovano» e le parole: «l'articolo 194-bis» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 194-bis e 194-bis.1»;

t) all'articolo 193-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;

u) all'articolo 193-quater:

1) ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) al comma 3, le parole: «194-quater, 194-septies» sono sostituite dalle seguenti: «194-bis.1»;

v) all'articolo 193-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

z) all'articolo 193-sexies, comma 1, primo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

aa) dopo l'articolo 194, è inserito il seguente:

«Art. 194.1 (*Violazioni di carattere non rilevante*). — 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche in alternativa tra loro:

a) incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali;

b) carattere sistematico o diffuso delle violazioni;

c) significatività del pericolo per la tutela degli investitori, della sana e prudente gestione dell'impresa o della stabilità finanziaria;

d) incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni provenienti dall'Autorità di vigilanza competente;

e) significatività del profitto conseguente alla violazione o del pregiudizio causato purché determinabile;

f) incidenza della condotta sulla trasparenza o l'integrità dei mercati dei capitali e del controllo societario.

2. Rivestono in ogni caso carattere rilevante le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore nel minimo a trentamila euro.»;

bb) all'articolo 194-bis, comma 1, alinea, le parole: «la Banca d'Italia o la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze.»;

cc) dopo l'articolo 194-bis, è inserito il seguente:

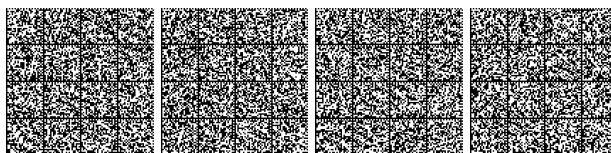
«Art. 194-bis.1 (*Ordine di eliminare le infrazioni contestate. Dichiarazione pubblica*). — 1. Salvo ove diversamente stabilito, la Banca d'Italia e la Consob possono, secondo le rispettive competenze e in base ai criteri di cui all'articolo 194-bis, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ordinare di eliminare le infrazioni contestate, indicando le eventuali misure da adottare e il termine per provvedere, ovvero adottare una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, in ogni caso garantendo la proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

2. L'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.»;

dd) gli articoli 194-quater, 194-quinquies, 194-sexies e 194-septies sono abrogati;

ee) l'articolo 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 195 (*Procedura sanzionatoria*). — 1. La Banca d'Italia e la Consob applicano le sanzioni amministrative previste nel presente decreto, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. Ai fini della decorrenza del termine di cui al primo periodo, l'accertamento si considera raggiunto quando ricorrono elementi sufficienti per la contestazione.



2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-sexies.

3. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è retto dai principi del contraddittorio, della piena conoscenza e parità delle attività istruttorie, secondo quanto stabilito dal comma 4, della sollecita verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

4. La contestazione deve indicare la data in cui si è concluso l'accertamento e il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, determinato ai sensi del comma 5. L'interessato può:

a) formulare istanza di accesso agli atti ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale nella fase istruttoria del procedimento, cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato, indicare elementi di prova, tra cui documenti, perizie, consulenze, dichiarazioni testimoniali, che la Banca d'Italia e la Consob sono tenute a valutare;

c) presentare deduzioni scritte all'organo decidente o, in alternativa, nei casi di particolare complessità e rilevanza, richiedere l'audizione personale nella fase decisoria, a cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

5. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono con regolamento le modalità e il contenuto della contestazione, le regole applicabili al procedimento sanzionatorio, il termine perentorio di conclusione del procedimento, i casi tassativi di interruzione e sospensione dello stesso nonché le modalità per assicurare la distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dei principi previsti nell'articolo 195.1.

6. Ferme restando le altre modalità previste dall'ordinamento, le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente titolo, nonché dal titolo I-bis, capo III, e dal titolo II-bis, sono effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai soggetti interessati nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'Autorità con il regolamento di cui al comma 5.

7. Il ricorso avverso il provvedimento che applica la sanzione è notificato all'Autorità che lo ha emesso ed è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (TAR Lombardia) sede di Milano, secondo il rito di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento che applica la sanzione.

8. Per quanto concerne le sanzioni di competenza della Consob e della Banca d'Italia, relative alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal presente decreto e per la cui applicazione è richiamato il presente articolo, avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il

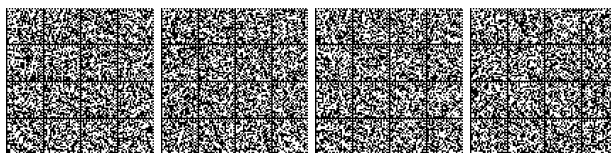
ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.);

ff) dopo l'articolo 195, sono inseriti i seguenti:

«Art. 195.1 (*Principi sulle sanzioni amministrative*). — 1. Nel caso di modifiche agli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater, si applica la disposizione più favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, in caso di modifica del trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applica quello più favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo. Resta fermo che l'individuazione della violazione avviene sulla base delle disposizioni richiamate nel presente titolo e nel titolo I-bis della presente parte e relative disposizioni di attuazione vigenti al momento della commissione dell'illecito.

3. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente decreto che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni di una di tali disposizioni, è soggetto a un'unica procedura sanzionatoria da parte dell'Autorità competente e soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal primo periodo soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme del presente decreto che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni.



4. Il provvedimento sanzionatorio costituisce titolo esecutivo.

5. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, ingiunto con il provvedimento sanzionatorio, è effettuato nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso ovvero di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. Salvo quanto previsto dall'articolo 32-ter.1, comma 2, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto affluiscono al bilancio dello Stato.

Art. 195.2 (*Concorso di sanzioni amministrative di competenza della Banca d'Italia e della Consob*). —

1. La Banca d'Italia e la Consob, nei confronti di chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative da parte di entrambe le Autorità ai sensi del presente decreto, irrogano le sanzioni di rispettiva competenza, tenendo conto delle sanzioni eventualmente già applicate anche dall'altra Autorità, secondo il principio di proporzionalità e nella misura strettamente necessaria per tutelare le diverse finalità assegnate a ciascuna.

2. La Banca d'Italia e la Consob si informano tempestivamente dei casi che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni da parte di entrambe le Autorità e ne danno notizia all'incolpato, secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 3.

3. Con regolamento congiunto, la Banca d'Italia e la Consob possono emanare disposizioni attuative del presente articolo, disciplinando in particolare lo scambio di dati, documenti e informazioni, la reciproca consultazione al fine dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza per assicurare l'efficienza e l'effettività dell'azione sanzionatoria e la tutela dell'incolpato.»

gg) l'articolo 195-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 195-bis (*Pubblicazione delle sanzioni*). —

1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel sito *internet* istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in conformità alla normativa dell'Unione europea di riferimento, accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella pubblicazione si menziona l'impugnabilità giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a margine della pubblicazione.

2. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione, quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza.»

hh) all'articolo 195-ter, comma 1, le parole: «194-quater e 194-septies,» sono sostituite dalle seguenti: «194-bis.1»;

ii) all'articolo 195-quater:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 4, le parole: «e 196-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 196-sexies»;

ll) all'articolo 196, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 195, comma 7.»;

mm) l'articolo 196-bis è abrogato.

Art. 3.

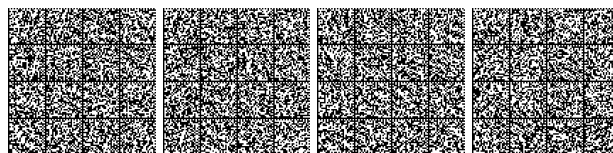
Modifiche alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 196-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 196-ter (*Impegni*). — 1. Per le violazioni sanzionabili ai sensi del presente decreto dalla Banca d'Italia e per tutte le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi tutelati. A tal fine, l'Autorità, valutate la gravità delle violazioni contestate, le misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali già assunte dall'interessato e l'idoneità degli impegni in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per il soggetto destinatario della contestazione e pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. La decisione dell'Autorità determina l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l'impegno a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio.



3. L'Autorità competente può d'ufficio riavviare il procedimento sanzionatorio se:

- a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
- b) il soggetto destinatario della contestazione contravviene agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1;
- c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lettere b) e c), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi i limiti edittali massimi.

5. Salvo che sia diversamente stabilito ai sensi del regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di intervento ai sensi degli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater e di cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto.

6. La Banca d'Italia e la Consob, ciascuna con proprio regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali per la presentazione e la valutazione degli impegni e i casi in cui non si può dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei confronti dei soggetti interessati.»

b) dopo l'articolo 196-ter, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 196-quater (*Applicazione concordata delle sanzioni amministrative*). — 1. Per le violazioni sanzionabili dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi del presente decreto, entro trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti in alternativa alla presentazione di impegni, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto degli impegni e fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il destinatario della lettera di contestazione degli addebiti può presentare istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni.

2. Qualora l'istanza sia ritenuta ammissibile tenuto conto dei precedenti dell'istante, l'Autorità competente avvia un confronto con il destinatario della lettera di contestazione e stabilisce il termine entro il quale questi formula, a pena di decadenza, una proposta di applicazione concordata delle sanzioni che indichi le sanzioni applicabili, la loro entità e la loro durata, in entrambi i casi in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al massimo edittale ridotto di un quinto ed eventuali misure conformative. In ogni caso, la proposta prevede l'impegno a non ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio. Entro sessanta giorni dalla ricezione, l'Autorità accoglie la proposta o la respinge.

3. Quando abbia accolto la proposta, l'Autorità applica le sanzioni con provvedimento motivato e valuta, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, l'accoglimento dell'eventuale istanza di accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in modalità concordata, in rate mensili da tre a trenta, che l'interessato può presentare con la proposta di cui al comma 1, anche qualora non versi in condizioni economiche disagiate.

4. Le sanzioni applicate in modalità concordata rilevano, ai fini dell'articolo 194-bis, comma 1, lettera g), nonché ai fini dei requisiti degli esponenti aziendali per cinque anni.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il provvedimento di applicazione concordata delle sanzioni è pubblicato ai sensi dell'articolo 195-bis.

6. La tempestiva presentazione di una proposta di applicazione concordata delle sanzioni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 7.

7. In caso di mancato o inesatto rispetto del provvedimento di applicazione concordata è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi restando i limiti edittali massimi.

8. La Banca d'Italia e la Consob, in conformità ai principi dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea, possono disciplinare con regolamento le modalità di presentazione, l'ammissibilità e la valutazione della proposta di applicazione concordata delle sanzioni.

Art. 196-quinquies (*Pagamento in misura ridotta*). — 1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, nonché delle relative disposizioni attuative;

b) dall'articolo 190.1, per la violazione dell'articolo 83-duodecies e delle relative disposizioni attuative;

c) dall'articolo 190.3, per la violazione dell'articolo 64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;

d) dall'articolo 190.4, per la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, 15, paragrafi 1, primo comma, 2 e 4, seconda frase, 20, paragrafi 1 e 2, prima frase, 21, paragrafi 1, 2 e 3, 26, paragrafi 1, primo comma, 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, e 7, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e delle relative disposizioni attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e 27-decies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del medesimo regolamento (UE) n. 600/2014;

e) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell'articolo 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;

f) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, comma 2, e dal medesimo articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120;

g) dall'articolo 193-quater, per la violazione dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e delle relative disposizioni attuative e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 e delle relative disposizioni attuative.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.



Art. 196-*sexies* (*Disposizioni di attuazione*). —

1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono emanare regolamenti di attuazione del titolo II e del presente titolo.

2. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti al fine di accertare l'adempimento dei provvedimenti adottati e degli impegni assunti dagli interessati ai sensi delle disposizioni previste dal titolo I-*bis*, capo III, nonché dal titolo II e dal presente titolo.»

Art. 4.

Modifiche alla parte VI del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

Art. 5.

*Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 65, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «all'articolo 195 TUF» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 195 e 195.1 TUF»;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ai procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 62 rientranti nelle attribuzioni della Consob non si applica l'articolo 196-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

Art. 6.

*Modifiche al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39*

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 4, le parole: «si applica l'articolo 195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli articoli 195, 195.1, 195.2 e 196-*quater* del TUF»;

b) all'articolo 26-*quater*, comma 12, le parole: «si applica l'articolo 195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli articoli 195 e 195.1 del TUF».

Art. 7.

Modifica al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52

1. All'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, le parole: «agli articoli 194-*bis*, 195 e 195-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 194-*bis*, 195, 195.1, 195.2 e 195-*bis*».

Art. 8.

*Modifiche al decreto legislativo
5 settembre 2024, n. 129*

1. Al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

b) all'articolo 37-*bis*, comma 7, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-*ter* e 196-*quater* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli.

3. La disciplina di cui all'articolo 195.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni diverse da quelle richiamate all'articolo 195.1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 commesse prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di attuazione e le regole



procedurali adottate ai sensi del vigente articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e degli articoli 196-*bis* e 196-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta l'articolo 19-*bis* della legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998»:

«Art. 19-*bis* (*Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività;

b) individuazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative;

c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini;

d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione;

e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano;

f) revisione dei poteri delle autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti;

g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive;

h) revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può adottare uno o più decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.»



— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

— Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech» è pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2023, n. 65.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 187-ter.1, 187-quater, 187-quinquies, 187-sexies, 187-octies e 187-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla presente legge:

«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). — 1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.

9. (abrogato).

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. (abrogato).

«Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie). — 1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, può applicare:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

«Art. 187-quinquies (Responsabilità dell'ente). — 1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.



«Art. 187-sexies (Confisca). — 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo importa la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo può ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.»

«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). — La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione;

c) procedere ad audizione personale;

c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies;

e) procedere ad ispezioni, anche mediante autorizzazione di revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La CONSOB può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.

e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob può anche in via cautelare:

a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta;

b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 195, comma 1;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.»

«Art. 187-duodecies (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione). — 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento avverso il provvedimento che irroga la sanzione instaurato ai sensi dell'articolo 195 non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 187-quinquiesdecies, 188, 189, 190, 190.2, 190.3, commi 1, alinea, e 2, 190.4, comma 1, 190-bis, comma 2, 190-bis.1, 190-bis.2, 190-bis.3, comma 8, 190-quater, 191, 191-ter, 192-bis, 195, comma 2, 193, 193-bis.1, comma 2, 193-ter, 193-quater, 193-quinquies, 193-sexies, 194-bis, 195-ter, 195-quater e 196 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 187-quinquiesdecies (Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob). — 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse.



1-bis. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni.

1-ter. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

«Art. 188 (*Abuso di denominazione*). — 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo europeo per l'imprenditoria sociale”; “ELTIF” o “fondo di investimento europeo a lungo termine”; “FCM” o “fondo comune monetario”; “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-quater.

«Art. 189 (*Partecipazioni al capitale*). — 1. La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi dell'articolo 17, nonché di quelli previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis, commi 7 e 9; 79-*sexies*, comma 9; e 79-*noviesdecies*, comma 1.

3. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-quater.

«Art. 190 (*Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle società di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è

superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 8, comma 1-bis; 9; 11-bis; 12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 21-bis; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis; 35-bis, commi 1-bis, 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter; 35-*novies*; 35-*novies*.1, commi 7 e 8; 35-*decies*; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 38, commi 3 e 5; 38-bis, commi 5 e 7; 39; 39-bis; 39-ter; 39-quater; 39-*quinquies*; 39-*sexies*; 39-*septies*; 39-*octies*; 39-*novies*; 39-*decies*; 39-*undecies*; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 2-bis, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-*quinquies*; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli.

1-bis.

1-bis.1 Chiunque presti servizi di crowdfunding in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attività di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse;

b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;

c) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo 79-*noviesdecies*.1.

2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica

a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;

b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative;

b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative;

b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative;

b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative;

b-*quinquies*) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.

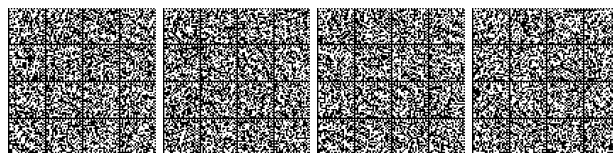
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-*quinquies*), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.

2-ter.

2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter;

b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter.



2-*quinquies*. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25-*quater*.

2-*sexies*. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-*bis*.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-*bis*.1.

3. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*.

3.1. Le disposizioni contenute ai commi 1, 2-*bis*, lettera b-*bis*) e 2-*bis*.1 non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.

3-*bis*. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-*bis*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.

4.».

«Art. 190.2 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014).

— 1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. La medesima sanzione si applica altresì in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento.

2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:

a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;

b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1;

c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative;

d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;

e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 7, e dall'articolo 7-*bis*, paragrafo 11, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;

f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1;

g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall'articolo 7-*bis*, paragrafi 4, 8, 9 e 10, e dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.

4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*.

5.».

«Art. 190.3 (Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2:

a) ai gestori delle sedi di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-*bis* della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

a-*bis*) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 90-*quinquies*, commi 2 e 3;

b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-*bis* della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 62-*septies* e di quelle emanate in base ad esse;

d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonché ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-*bis* della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

e)

f)

2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-*ter*, 68, comma 1, e 68-*quater*, commi 2 e 3, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.

4. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*».

«Art. 190.4 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014).

— 1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di violazione delle disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1 e agli articoli 190 e 190.3.

3. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*».

«Art. 190-*bis* (Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di di APA e di ARM). — 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-*bis*;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*novies*, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-*bis*.1 da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.



3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater».

«Art. 190-bis.1 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011). — 1. Per le violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34 del regolamento (UE) 2016/1011 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica:

a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro un milione, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro un milione e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinquecentomila.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

3. Per le violazioni dell'articolo 11, paragrafi 1, lettera d), e 4, del regolamento (UE) 2016/1011, si applica:

a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro duecentocinquanta mila ovvero fino al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro duecentocinquanta mila e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro centomila.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, lettera a), la sanzione indicata dal comma 3, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso amministratori di indici di riferimento o contributori di dati sottoposti a vigilanza.

7. L'applicazione della sanzione amministrativa comporta la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.

8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-septies.1 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-bis.1 e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore».

«Art. 190-bis.2 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402). — 1. Per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica:

a) nei confronti delle società ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all'articolo 5, paragrafo, 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione;

b) nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 4 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies e 27 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del cedente e del promotore per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni il divieto di notificare, ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies del citato regolamento.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni dell'articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del soggetto di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 la sospensione da uno a quattro mesi dell'autorizzazione di cui al medesimo articolo.

4. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

5. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti nel paragrafo 2 dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2402, può essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso cedenti, promotori o SSPE.

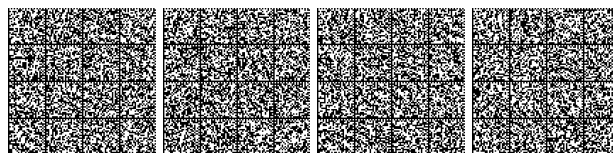
7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disposte e irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-septies.2 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis.1 e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore».

«Art. 190-bis.3 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione). — 1. - 7. (omissis)

8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2, lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b) e c).

8-bis (omissis)».

«Art. 190-quater (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding). — 1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonché nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell'articolo 100-ter, comma 9,



si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. Per i casi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 è fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.

2. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503. Nel caso di violazione della misura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (UE) 2020/1503, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-*quater*.

«Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli). — 1. Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

3-bis. Nei confronti degli enti e delle società richiamati dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell'articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresì i commi 2 e 3.

4. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro.

5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantomila euro.

6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 è tenuta una società o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresì nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della società responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

7. Si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*.

«Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*quinqües*, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*quinqües*, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla

Consob ai sensi dell'articolo 98-*quater*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.

3. Se la violazione è commessa da una società o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1, può altresì essere disposta la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantomila euro.

8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*.

«Art. 192-bis (Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).

1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).

1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della società o dell'ente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica l'articolo 187-*quinqüesdecies*, comma 1-*quater*.

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-bis.1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.

«Art. 193 (Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo di controllo, dei revisori legali e delle società di revisione legale). — 1. Salvo che il fatto costitui-



isca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-bis.

1-ter.

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-quinquies.

1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter, comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a).

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, comma 1, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 2;

b).

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-ter.

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.»

«Art. 193-bis.1 (Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies, nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell'articolo 124-octies ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquanta.

2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trovano comunque applicazione gli articoli 194-bis e 194-bis.1. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.»

«Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012). — 1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilacinquecentomila.

2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi:

a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;

b) violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

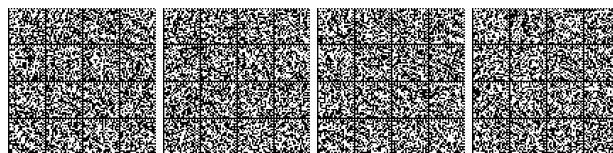
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.

5.»

«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020). — 1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 4 del medesimo regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.



1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro quindici milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall'articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonché in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d'Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2.

2-bis. Fermo quanto previsto per le società e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

2-ter. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365.

2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-bis.1 e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.

4.».

«Art. 193-quinquies (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). — 1. La violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5, nonché delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2.

3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia determinabile.

5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.».

«Art. 193-sexies (Sistemi interni di segnalazione). — 1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 4-undecies e dalle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. In tal caso, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).».

«Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni). — 1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

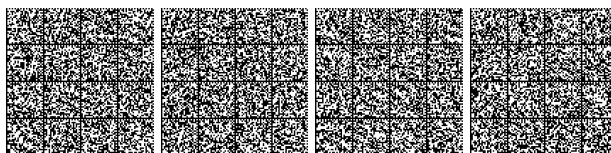
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.».

«Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate). — 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-ter.1 e 194-bis.1 ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».

«Art. 195-quater (Sanzioni in caso di risoluzione). — 1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate all'articolo 55-bis la Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190, comma 1, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia.2281



2. (abrogato).

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 190-bis.

4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e 196-sexies.

5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

6. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

«Art. 196 (Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari). — 1. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110;

c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;

d) radiazione dall'albo.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

3.

4. Le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 195, comma 7.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come modificato dalla presente legge:

«Art. 65 (Procedimento sanzionatorio). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì:

a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e, nell'ambito delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione

nonché ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto;

c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilità delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.

4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di cui agli articoli 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

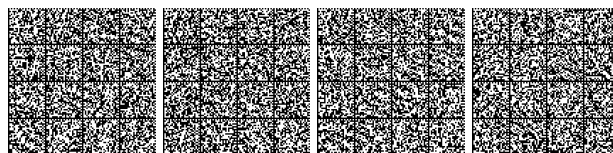
5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.

6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

7. Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorità procedente nonché, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni.

8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorità precedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorità, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'articolo 108-bis CAP, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.

9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorità che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.



10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, agli articoli 195 e 195.1 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia, nell'esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f). Ai procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 62 rientranti nelle attribuzioni della Consob non si applica l'articolo 196-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 26 e 26-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), come modificato dalla presente legge:

«Art. 26 (Provvedimenti della Consob). — 1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;

d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità;

e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

1-bis. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.

1-ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o

b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

1-quinquies. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo.

1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo può comminare al revisore legale o alla società di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater.

1-septies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo.

1-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

1-decies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 26-bis, può applicare alla società di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensività o pericolosità si applicano i commi 1-ter e 1-quater.

2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).

3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.

4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applicano gli articoli 195, 195.1, 195.2 e 196-quater del TUF.

4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF».

«Art. 26-quater (Provvedimenti della Consob sull'attività di attestazione). — 1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis, 10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e 8, 10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto e delle relative norme di attuazione, nonché la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, può applicare le seguenti sanzioni:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale e del responsabile della sostenibilità. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

b) la revoca di uno o più incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

c) il divieto al revisore di sostenibilità o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;



d) la sospensione dell'attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale o del responsabile della sostenibilità ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

2. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro.

3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

5. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis.

6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis, comma 8-*quater*, può comminare al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10-*ter*, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-*ter*, 3-*quater* e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità della società di revisione;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-*ter*, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-*ter*, 3-*quater* e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione.

8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-*ter*, e 17, commi 3-bis, 3-*ter*, 3-*quater* e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità, la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-*ter*, e 17, commi 3-bis, 3-*ter*, 3-*quater* e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d).

12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applicano gli articoli 195 e 195.1 del TUF.

13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione

di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech), come modificato dalla presente legge:

«Art. 30 (Sanzioni). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-*quinquiesdecies* del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni:

a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che:

1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonché le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonché dalle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;

b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonché dalle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, e 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonché le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-bis, 6-*ter* e 7, commi 2, 2-bis, 2-*ter*, 3 e 3-bis, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.

3. Ai soggetti indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera h), ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.

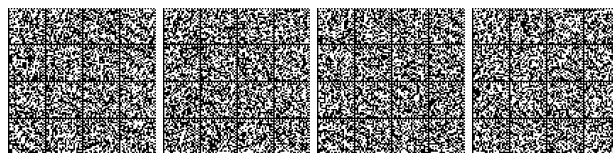
4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e applicabili alle società di intermediazione mobiliare (Sim), alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtù del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 2022/858, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195, 195.1, 195.2 e 195-bis del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi terzo e quarto, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 37 e 37-bis del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 recante Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, come modificato dalla presente legge:

«Art. 37 (Applicazione delle sanzioni amministrative). — 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze come disciplinate dal presente decreto e secondo le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 195 del TUF. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In deroga al primo periodo, le sanzioni amministrative previste dal presente capo in materia di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica sono applicate dalla Banca d'Italia secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del TUB. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-*ter* del TUF.



2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 5.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni o delle altre misure amministrative previste dal presente decreto, dopo la comunicazione al destinatario, è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorità che lo ha adottato in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) 2023/1114, salvo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo.

4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, provvedono a effettuare le comunicazioni all'ABE e all'AESFEM di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) 2023/1114.

«Art. 37-bis (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione). — 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo;

b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 5 per cento del fatturato totale annuo.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 9 per cento del fatturato totale annuo;

b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attività e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3,50 per cento del fatturato totale annuo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 1 e 2 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 4, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 5.000 fino a euro 700.000, nei casi di cui al comma 1;

b) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 3 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.

5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.

7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari):

«Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali). — 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

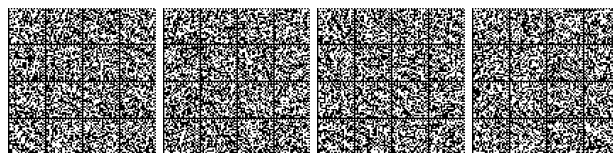
5.

6.

6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

26G00145



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 giugno 2026.

**Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
per l'anno 2026.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli», ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

Visto il regolamento (UE) n. 532/2014 della Commissione del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, recante «Evoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare» ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» come modificato dal decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarietà sociale»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 58, che al comma 1 prevede «È istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli»;

Visto il comma 2 del citato art. 58, rubricato «Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti» che prevede come «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, recante «Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pub-



blicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritatevoli, destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti, come i soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017 recante «Disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166» nel quale il «Tavolo permanente di coordinamento», di cui all'art. 8 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è individuato come «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», la quale attribuisce, alla tabella 13 - capitolo 1526, denominato «Assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzata al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», una dotazione complessiva, per l'anno 2026, di euro 54.900.000,00;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026 al n. 170;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare prot. 158594 del 2 aprile 2026 recante «Modifica al decreto ministeriale 10 maggio 2021 recante «Composizione del Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare»»;

Acquisito il parere favorevole dei componenti del «Tavolo» espresso in via telematica, a seguito di richiesta del 3 aprile 2026, in ordine alla proposta formulata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste, che tiene conto delle necessità espresse dalle organizzazioni caritatevoli, di destinare le risorse di cui al Fondo nazionale indigenti di euro 54.900.000,00 all'acquisto del paniere di prodotti, come definito all'allegato 1 del presente decreto;

Considerato che la finalità primaria del Fondo nazionale indigenti è quella di finanziare la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e permanendo le condizioni di disagio sociale ed economico, si rende necessario provvedere al sostentamento delle classi sociali più deboli;

Visto il formale concerto espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota U.0006273 dell'8 giugno 2026, acquisita al protocollo Masaf n. 272873 del 9 giugno 2026

Decreta:

Art. 1.

Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2026

1. È adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2026, a valere sulle risorse del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 54.900.000,00 per l'anno 2026.

2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1 e per la consegna dei prodotti alle organizzazioni caritatevoli, come definite dall'art. 1, comma 4, del decreto 17 dicembre 2012, recante «Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti».

4. È riconosciuto ad AGEA il rimborso dei contributi dovuti ad ANAC per le gare bandite per l'attuazione del programma adottato con il presente decreto, a valere sulle risorse residue e sui ribassi d'asta.

5. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari per singola aggiudicazione della fornitura di prodotto.

Art. 2.

Controlli e relazione annuale

1. I controlli amministrativi ed in loco, relativi all'attuazione del programma adottato con il presente decreto, sono affidati ad AGEA.

2. AGEA informa semestralmente il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'andamento delle procedure di gara.



3. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma, AGEA predispone e trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, una relazione sulle attività realizzate relativamente al programma approvato con il presente decreto, corredata della rendicontazione delle risorse gestite.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2026

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 971

ALLEGATO I

PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI
ALLE PERSONE INDIGENTI - ANNO 2026

Prodotti*	Stanziamento al lordo dell'IVA	Copertura costi dei servizi logistici e amministrativi (Articolo 1, comma 6)
Tipologia	euro	euro
Biscotti per l'infanzia	2.500.000	Nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari
Formaggi da tavola DOP	15.000.000	
Riso per risotti	6.000.000	
Salumi DOP e IGP	13.000.000	
Carne in scatola	6.000.000	
Macedonia di frutta, succhi di frutta, preparati di frutta	3.000.000	
Verdure e legumi conser- vati ottenuti da prodotti freschi	4.700.000	
Sughi pronti (50% basilico - 50% con carne)	4.700.000	
Totale	54.900.000,00	

* Prodotti ottenuti con materia prima di origine italiana

DECRETO 15 luglio 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi in cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno



2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 1050/2007 della Commissione, del 12 settembre 2007, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano» nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2026 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2026.

2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico consolidato della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano» figurano come allegati del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano» saranno pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 15 luglio 2026

Il dirigente: GASPARRI

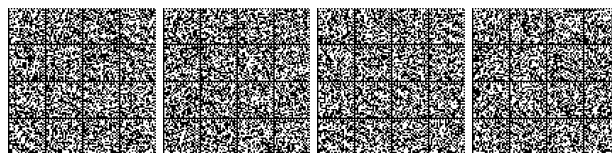
ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP) «ASPARAGO BIANCO DI BASSANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» è riservata ai turioni di asparago (*Asparagus officinalis* L.) che rispondono alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.



Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

a) Caratteristiche del prodotto.

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» designa i turioni di asparago ottenuti nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, discendenti dall'ecotipo locale «Comune - o Chiaro - di Bassano».

1. Caratteristiche estetiche.

I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di Bassano» devono essere:

a) di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla base, purché non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm.) ed a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del prodotto del mazzo.

b) ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. La bassa fibrosità, caratteristica qualitativa dell'asparago Bianco di Bassano, determina, al momento del confezionamento, un'elevata spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15% del prodotto racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;

c) teneri; non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione;

d) di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore estraneo;

e) sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;

f) puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

g) privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi chimici;

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.

2. Calibratura.

La calibratura è determinata secondo la lunghezza ed il diametro. Il diametro centrale dei turioni e quello della sezione presa al centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la tolleranza, è fissato in 11 mm.

I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non superiore a 10 mm.

I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei turioni che li compongono. La lunghezza dei turioni presenti deve essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le indicazioni fornite dalla seguente tabella:

Diametro centrale	Lunghezza
da 11 mm a 14 mm compresi	da 18 cm a 20 cm
per diametri maggiori di 14 mm	da 18 cm a 22 cm

Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione e di condizionamento e di confezionamento dell'«Asparago Bianco di Bassano» di cui al presente disciplinare di produzione comprende, nell'ambito della Provincia di Vicenza, i territori dei Comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Marostica.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti

dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, e garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Caratteristiche dei terreni I terreni devono avere un pH compreso fra 5,5 e 7,5. È obbligatoria un'analisi dei terreni per ogni nuovo impianto per i parametri principali (pH, azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e sostanza organica). Per i nuovi impianti sono valide le analisi effettuate nel triennio precedente.

1. Preparazione del terreno ed impianto

La preparazione del terreno va effettuata nell'autunno precedente l'impianto, con un'aratura leggera, ad una profondità inferiore o uguale a 30 cm., seguita eventualmente, da una ripuntatura a 40-50 cm.

Nella realizzazione di nuovi impianti la distanza tra le file non deve risultare inferiore a 1,8 mt. per le file binate e 2 mt. per le file singole; la densità massima dovrà comunque essere di 1,8 di piante/metro quadro.

I solchi devono avere una profondità di 15-20 cm. L'orientamento delle file deve essere preferibilmente da Nord a Sud, secondo l'andamento dei venti dominanti che percorrono la Valsugana, in modo da garantire un buon arieggiamento alla coltura e la diminuzione dei rischi di infezioni fungine e di allettamento delle piante.

Il trapianto delle zampe di asparago deve essere eseguito nei mesi di marzo fino a giugno, per le piantine esso deve avvenire entro il mese di settembre.

2. Rotazioni

Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno può essere effettuato solo dopo quattro anni.

In caso di accertata presenza di fitopatie di tipo radicale (Rizoctonia e Fusarium), il reimpianto può avvenire non prima di otto anni.

È inoltre vietato far precedere all'impianto dell'asparagiaia le colture della patata, erba medica, carota, trifoglio, barbabietola per possibilità di attacchi di rizoctonia.

E altresì consigliato far precedere all'impianto dell'asparago le colture cerealicole come l'orzo, il grano, il mais.

3. Materiale di propagazione

Piattaforma varietale

La riproduzione del materiale vegetativo da utilizzarsi per auto approvvigionamento può essere fatta dagli stessi agricoltori. Può essere utilizzato solo l'ecotipo locale «Comune o Chiaro di Bassano» purché rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 2.

4. Concimazione

È obbligatorio, prima di un nuovo impianto, effettuare un'analisi completa del terreno, relativamente ai parametri fondamentali (pH, N, P, K, Ca, Mg e sostanza organica); sono valide anche analisi effettuate nel triennio precedente.

In ordine al mantenimento della fertilità dei terreni, si distingue una concimazione pre-impianto e una concimazione per gli anni di produzione.

In fase di pre-impianto e obbligatoria la distribuzione di letame bovino maturo alla dose di 600 q.li/ha, da interrare.

L'utilizzo di altri concimi organici deve essere rapportato al valore di riferimento del letame bovino.

Negli anni di produzione e ammesso, per le aziende che non utilizzano fertilizzazione chimica, un apporto massimo di 400 q.li/ha/anno di letame bovino; tale quantitativo va ridotto del 50% (200 q.li/ha/anno) per le aziende che ricorrono anche alla fertilizzazione chimica. La concimazione deve essere effettuata in funzione alle asportazioni medie della coltura. L'azoto apportato deve provenire per almeno il 50% da fonti organiche.



Almeno il 50% della concimazione fosfatica e il 50% di quella potassica devono essere distribuiti preferibilmente in occasione delle lavorazioni autunnali o di fine inverno. La concimazione azotata, insieme alla restante quota di fosforo e potassio, sarà effettuata nel periodo di post-raccolta, frazionando gli interventi.

L'apporto annuo degli elementi nutritivi principali non deve superare i seguenti limiti massimi per ettaro:

Azoto: 150 unità

Fosforo: 80 unità

Potassio: 180 unità

Sono ammesse integrazioni di microelementi.

5. Difesa fitosanitaria

Gli interventi devono seguire le indicazioni previste dalla Regione Veneto relativamente alla lotta integrata per l'asparago bianco. Le norme tecniche di riferimento fanno capo alle delibere della Giunta regionale del Veneto.

Nella individuazione delle tecniche agronomiche dovranno essere privilegiati i seguenti aspetti:

a) utilizzazione di materiale di propagazione sano e resistente alle fitopatie;

b) adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno, ecc.);

6. Pacciamatura

È consentita la pacciamatura nel periodo di raccolta con film plastico scuro adeguato al contenimento delle malerbe e alla protezione dalla luce, o con altro materiale idoneo a garantire le caratteristiche finali del prodotto.

7. Irrigazione

Gli interventi irrigui si rendono necessari in relazione all'andamento meteorologico stagionale ed alla fase fenologica.

8. Interventi autunnali

Nel periodo di completo disseccamento della parte aerea si dovrà provvedere allo sfalcio, all'asportazione ed alla bruciatura della stessa, allo spianamento dei cumuli del terreno, a fine raccolta, onde evitare l'esagerato innalzamento dell'apparato radicale della pianta.

9. Raccolta

I periodi massimi di raccolta, considerando come primo anno l'anno d'impianto, sono i seguenti:

	I	II	III	IV
Impianti derivanti da zampe	impianto	15 gg	30 gg	70 gg
Trapianto di piantine ottenute nell'anno	impianto	15 gg	30 gg	70 gg

Il periodo di raccolta deve essere compreso tra il 1° marzo ed il 15 giugno.

Le produzioni in coltura forzata o protetta (*tunnel*) possono essere raccolte prima della suddetta data e comunque non prima del 1 febbraio previa autorizzazione dell'organismo di controllo.

La produzione massima consentita in asparagiaia in piena produzione, e pari a 80 q.li/ha.

Il condizionamento del prodotto ed il suo confezionamento devono avvenire all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare per assicurare le caratteristiche tipiche, la rintracciabilità e il controllo del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le condizioni ambientali e tecnico-culturali degli impianti destinate alla produzione dell'Asparago Bianco di Bassano, atte a conferire al prodotto le caratteristiche tipiche, sono le seguenti:

1. I terreni

I terreni della zona di produzione dell'Asparago Bianco di Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una buona permeabilità e di una discreta presenza di sostanza organica; il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5 - 7,5 (terreni sub-acidineutri).

L'area interessata è di origine alluvionale, essendo ricompresa nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta.

La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale, che ne caratterizza la composizione.

2. Il clima

Le zone di coltivazione dell'Asparago Bianco di Bassano presentano una situazione climatica che risente fortemente dell'influenza del Fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.

Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.

In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai 2,5° ai 23° con estremi nei mesi di gennaio e luglio.

Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana si spinge verso sud - est, determinando un micro clima locale, caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di umidità, una minore presenza di nebbie, una minore incidenza sull'escursione termica dei suoli.

Tutte queste caratteristiche permettono che la pianta sviluppi un complesso sistema radicale, ampio e profondo, costituito da grossi rizomi, da radici carnosità; così pure favorisce una intensa attività di assorbimento degli elementi nutritivi e di elaborazione delle sostanze zuccherine. Di conseguenza, porta un rapido sviluppo dei turioni di sufficienti dimensioni (calibro) ed interamente commestibili o comunque di scarsa fibrosità.

La Serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne trovava traccia nella contabilità di banchetti offerti ad ospiti di gran riguardo già nel primo Cinquecento. Dal Seicento lo coltivava diffusamente negli Orti di Terraferma. I padri in viaggio per il Concilio della Controriforma di Trento (1545-1563), transitando da Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra loro, lasciò scritto dei suoi pregi dietetici.

In una leggenda trascritta si racconta che S. Antonio da Padova aveva portato dall'Africa delle sementi di asparago. Recatosi a Bassano per ammansire il tiranno Ezzelino, concludeva positivamente l'incontro.

Tornando verso Padova, percorrendo la strada che congiungeva Bassano a Rosa, cospargeva tra le siepi le sementi che rendono tuttora quella terra come la più indicata e feconda per la coltura del turione.

In un famoso dipinto del pittore veneziano Giovambattista Piazzetta (1682-1754) «La Cena di Emmaus» - *Claveleur Museum of Art* - è ben visibile il piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale ricetta bassanese: «sparasi e ovi, sale e pevere, oio e aseo» (asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto). Nel 1847 il prof. Terrazzi («Alcuni cenni dell'Agronomia e della Industria Bassanese, 1847, pag. 14, in allegato 5) descrivendo le qualità delle produzioni agricole locali, affermava «gli asparagi bassanesi si candidi, si buoni, si saporosi, non vogliono essere altrimenti lodati; sono il dono più bello e gradito della nuova stagione».

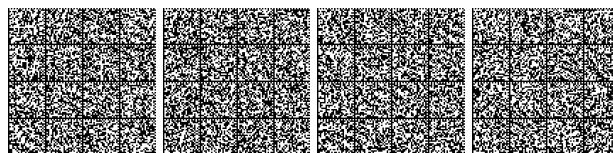
Alla voce asparago dell'Enciclopedia Agraria Italiana (Ed. 1952), riporta l'opinione generale che anche in altre località «l'asparago coltivato sia il bassanese, tuttora preferito alle razze d'Argenteuil per il migliore adattamento al clima ed anche per le sue ottime qualità organolettiche».

Art. 7.

Etichettatura

1. Imballaggio e presentazione

Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso compreso fra 0,5 e 4 kg.



I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.

2. Confezionamento dei mazzi

Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o «succhione» di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonché il numero di identificazione progressiva del mazzo che ne permette la rintracciabilità. I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio.

3. Caratteristiche degli imballaggi

I mazzi possono essere riposti in contenitori di legno, plastica o altro materiale idoneo.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti informazioni:

Asparago bianco di Bassano-D.O.P.

nome del produttore;

ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

data di confezionamento, nonché le seguenti caratteristiche commerciali:

categoria di qualità (Norme UE);

calibro;

numero di mazzi;

peso medio dei mazzi.

Il marchio del prodotto è costituito dal logo della DOP e dal codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a garanzia della tracciabilità del prodotto.

Tale marchio viene affissato con una chiusura non riutilizzabile, alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del prodotto DOP.

Il logo è costituito da un disco verde dal bordo sagomato a 24 lobi. Tale disco verde è contornato da due profili anch'essi ondulati di colore rosso il più esterno e di colore bianco il più interno. Al centro del disco verde, occupandone i due terzi della superficie, è posto il disegno stilizzato di un mazzo di asparagi di colore bianco profilati di verde formato da cinque asparagi in primo piano e quattro dietro a questi, attraversati per tutta la larghezza e per un terzo dell'altezza dalla sagoma inserita centralmente in colore rosso del Ponte palladiano in legno a quattro piloni di Bassano del Grappa.

Sotto gli asparagi, disposta a semicerchio, leggibile da sinistra a destra e collocata la scritta di colore bianco con il carattere France Bold ttf in maiuscolo «Asparago bianco di Bassano».

I colori di riferimento sono il verde Pantone 348, il rosso Pantone 186 e il bianco.

Le dimensioni del logo riportate nelle targhette identificative dei mazzi, in alluminio ossidato o serigrafato, atossico, avranno diametro di 3 centimetri. Il logo eventualmente riportato su imballaggi, confezioni, dépliant, ecc. dovrà in ogni caso avere delle dimensioni significativamente superiori a qualunque altra scritta.



ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO

DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI

«Asparago Bianco di Bassano»

Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-0338-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni

«Asparago Bianco di Bassano»

2. Tipo di indicazione geografica

☒ DOP

☐ IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Descrizione del prodotto agricolo

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

0709 20 - Asparagi

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» designa i turioni di asparago ottenuti nella zona di produzione delimitata, discendenti dall'ecotipo locale «Comune - o Chiaro - di Bassano».

1. Caratteristiche estetiche.

I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di Bassano» devono essere:

a) di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla base, purché non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm.) ed a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del prodotto del mazzo.

b) ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni non devono essere vuoti, ne spaccati, ne pelati, ne spezzati. La bassa fibrosità, caratteristica qualitativa dell'Asparago Bianco di Bassano, determina, al momento del confezionamento, un'elevata spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15% del prodotto racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;

c) teneri; non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione;

d) di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore estraneo;

e) sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;

f) puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

g) privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi chimici;

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.

2. Calibratura.

La calibratura è determinata secondo la lunghezza ed il diametro. Il diametro centrale dei turioni e quello della sezione presa al centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la tolleranza, è fissato in 11 mm.

I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non superiore a 10 mm.

I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei turioni che li compongono.



La lunghezza dei turioni presenti deve essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le indicazioni fornite dalla seguente tabella:

Diametro centrale	Lunghezza
da 11 mm a 14 mm compresi	da 18 cm a 20 cm
per diametri maggiori di 14 mm	da 18 cm a 22 cm

4.3. Deroche alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Tutte le fasi di produzione, il condizionamento e il confezionamento dell'Asparago Bianco di Bassano devono svolgersi nella zona di produzione delimitata

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso compreso fra 0,5 e 4 kg.

I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.

Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o «succhione» di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonché il numero di identificazione progressiva del mazzo che ne permette la rintracciabilità. I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio.

I mazzi possono essere riposti in contenitori di legno, plastica o altro materiale idoneo.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti informazioni:

Asparago bianco di Bassano-D.O.P.

nome del produttore;

ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

data di confezionamento, nonché le seguenti caratteristiche commerciali:

categoria di qualità (Norme UE);

calibro;

numero di mazzi;

peso medio dei mazzi.

Il marchio del prodotto è costituito dal logo della DOP e dal codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a garanzia della tracciabilità del prodotto.

Tale marchio viene affissato con una chiusura non riutilizzabile, alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del prodotto DOP.

logo:



5. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione e di condizionamento e di confezionamento dell'«Asparago Bianco di Bassano» comprende, nell'ambito della Provincia di Venezia, i territori dei Comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Marostica.

6. Legame con la zona geografica

Sintesi del legame

Le condizioni ambientali e tecnico-culturali degli impianti destinati alla produzione dell'Asparago Bianco di Bassano, atte a conferire al prodotto le caratteristiche tipiche, sono le seguenti:

1. I terreni

I terreni della zona di produzione dell'Asparago Bianco di Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una buona permeabilità e di una discreta presenza di sostanza organica; il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5 - 7,5 (terreni sub-acidi-neutri).

L'area interessata è di origine alluvionale, essendo ricompresa nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta.

La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale, che ne caratterizzano la composizione.

2. Il clima

Le zone di coltivazione dell'Asparago Bianco di Bassano presentano una situazione climatica che risente fortemente dell'influenza del Fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.

Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.

In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai 2,5° ai 23° con estremi nei mesi di gennaio e luglio.

Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana si spinge verso sud - est, determinando un micro clima locale, caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di umidità, una minore presenza di nebbie, una minore incidenza sull'escursione termica dei suoli.

Tutte queste caratteristiche permettono che la pianta sviluppi un complesso sistema radicale, ampio e profondo, costituito da grossi rizomi, da radici carnose; così pure favorisce una intensa attività di assorbimento degli elementi nutritivi e di elaborazione delle sostanze zuccherine. Di conseguenza, porta un rapido sviluppo dei turioni di sufficienti dimensioni (calibro) ed interamente commestibili o comunque di scarsa fibrosità.

La Serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne trova traccia nella contabilità di banchetti offerti ad ospiti di gran riguardo già nel primo Cinquecento.

Dal Seicento lo coltivava diffusamente negli Orti di Terraferma. I padri in viaggio per il Concilio della Controriforma di Trento (1545-1563), transitando da Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra loro, lasciò scritto dei suoi pregi dietetici.

In una leggenda trascritta si racconta che S. Antonio da Padova aveva portato dall'Africa delle sementi di asparago. Recatosi a Bassano per ammansire il tiranno Ezzelino, concludeva positivamente l'incontro.

Tornando verso Padova, percorrendo la strada che congiungeva Bassano a Rosa, cospargeva tra le siepi le sementi che rendono tuttora quella terra come la più indicata e feconda per la coltura del turione.

In un famoso dipinto del pittore veneziano Giovambattista Piazzetta (1682-1754) «La Cena di Emmaus» - *Claveleur Museum of Art* - è ben visibile il piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale ricetta bassanese: «sparasi e ovi, sale e pevere, oio e aseo» (asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto). Nel 1847 il prof. Terrazzi («Alcuni cenni dell'Agronomia e della Industria Bassanese, 1847, pag. 14, in allegato 5) descrivendo le qualità delle produzioni agricole locali, affermava «gli asparagi bassanesi si candidi, si buoni, si saporosi, non vogliono essere altrimenti lodati; sono il dono più bello e gradito della nuova stagione».

Alla voce asparago dell'Enciclopedia Agraria Italiana (Ed. 1952), riporta l'opinione generale che anche in altre località «l'asparago coltivato sia il bassanese, tuttora preferito alle razze d'Argenteuil per il migliore adattamento al clima ed anche per le sue ottime qualità organolettiche».

26A03672



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» a trasferire la sede di Matera.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, è stata dichiarata corrispondente alla classe L-12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM-94;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti, decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 7 agosto 2015 con il quale è stata autorizzata la Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» ad attivare corsi triennali e a rilasciare titoli equipollenti alle lauree in «Scienze della mediazione linguistica», ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, presso la sede di Matera (MT), via Pasquale Vena n. 66/c, per un massimo di venticinque studenti al primo anno e settantacinque complessivi;

Visto il decreto direttoriale n. 1935 del 1° agosto 2017, con il quale la SSML «Nelson Mandela» è stata autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da venticinque a cinquantacinque unità per ciascun anno e, per l'intero corso, a centosessantacinque unità;

Vista l'istanza presentata dall'ente gestore della SSML «Nelson Mandela» di Matera in data 23 giugno 2025, volta a richiedere il trasferimento della sede della scuola in Matera (MT), da via Pasquale Vena n. 66/c a via Colonnello Rocco Lazzizzera n. 27;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 17 luglio 2025, comunicato alla SSML «Nelson Mandela» con nota prot. n. 22687 del 6 novembre 2025, con la quale, nelle more dell'adozione del prescritto decreto, è stato autorizzato il trasferimento della sede;



Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» di Matera è autorizzata a trasferire la propria sede in Matera (MT) da via Pasquale Vena n. 66/c a via Colonnello Rocco Lazzizzera n. 27.

2. Il numero massimo degli allievi autorizzati per tale corso di primo ciclo resta invariato ed è pari a cinquantacinque studenti per ciascun anno e, complessivamente, centosessantacinque studenti per l'intero corso.

3. Al fine di assicurare l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la Scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, comma 1, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2026

Il direttore generale: CERRACCHIO

26A03658

DECRETO 7 luglio 2026.

Autorizzazione al distacco dalla Scuola superiore per mediatori linguistici «San Domenico di Roma» della sede periferica di Foggia e contestuale autorizzazione ad assumere la denominazione di «Scuola superiore per mediatori linguistici Marco Polo».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L-12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM-94;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in or-



dine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 24 ottobre 2012, con il quale è stata autorizzata la Scuola superiore per mediatori linguistici «San Domenico», ad istituire ed attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale a rilasciare titoli equipollenti alle lauree in «Scienze della mediazione linguistica», ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, in Roma, via Casilina n. 235;

Visto il decreto direttoriale n. 1506 del 30 aprile 2018, con il quale la predetta Scuola è stata autorizzata a istituire una sede periferica in Foggia (FG), via Rovelli n. 48, nonché ad attivare un percorso di primo ciclo con un numero massimo di allievi pari a quaranta unità per ciascun anno e complessivamente a centoventi unità per l'intero ciclo;

Vista l'istanza presentata dalla Scuola in data 3 novembre 2025 finalizzata al cambio di ente gestore nonché della denominazione della stessa da «SSML San Domenico sede di Foggia» a «SSML Marco Polo»;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 29 gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 4455 del 21 febbraio 2026 con la quale è stata comunicata alla suddetta Scuola la «presa d'atto» relativa al cambio di ente gestore nonché, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, l'autorizzazione al cambio di denominazione della sede;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il distacco dalla Scuola superiore per mediatori linguistici «San Domenico di Roma» della sede periferica di Foggia, della quale risulta responsabile l'ente gestore di cui alla «presa d'atto» in premessa citata. Tale sede, sita in Foggia (FG), via Rovelli n. 48, assume la denominazione di «Scuola superiore per mediatori linguistici Marco Polo».

2. Restano invariati, per la sede di cui al comma 1, i corsi di primo ciclo accreditati, ed il numero massimo degli allievi ammissibili, determinato in quaranta unità per ciascun anno e in centoventi unità complessive per l'intero ciclo.

3. Al fine di assicurare l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la Scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, comma 1, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2026

Il direttore generale: CERRACCHIO

DECRETO 7 luglio 2026.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Alto Monferrato», in Torino, ad assumere la denominazione di «Unicollege - Scuola superiore per mediatori linguistici di Torino».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIDATTICA E DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE E DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L-12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM-94;



Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Visto il decreto direttoriale n. 273 del 12 novembre 2007, con il quale è stata autorizzata la Scuola superiore per mediatori linguistici «Alto Monferrato» di Cavatore (AL), piazza Gianoglio n. 1, ad istituire ed attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale a rilasciare titoli equipollenti alle lauree in «Scienze della mediazione linguistica», ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dal decreto ministeriale 16 marzo 2007;

Vista l'istanza della Scuola del 16 marzo 2020 volta al cambio di ente gestore;

Vista l'istanza della stessa Scuola in data 3 dicembre 2021, tesa al trasferimento della sede da Cavatore (AL), piazza Gianoglio n. 1 a Torino (TO), via Saluzzo n. 60 e all'aumento del numero degli allievi da quaranta a centoventi unità per ciascun anno e fino a trecentosessanta unità per l'intero ciclo;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 17 febbraio 2022;

Vista la nota prot. n. 8678 del 25 marzo 2022, con la quale è stata comunicata alla suddetta Scuola la «presa d'atto» relativa al cambio di ente gestore nonché, nelle more dell'adozione del prescritto decreto ministeriale, l'autorizzazione al trasferimento della sede e all'aumento degli studenti ammissibili;

Visto il decreto ministeriale n. 588 del 5 aprile 2022 con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede della Scuola nonché l'aumento del numero degli studenti da quaranta a centoventi unità per ciascun anno e fino a trecentosessanta unità per l'intero ciclo;

Vista una nuova e successiva istanza di cambio di ente gestore nonché di modifica di denominazione in «Unicollege-Scuola superiore per mediatori linguistici di Torino» presentata in data 22 maggio 2023;

Visto il parere della Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 13 marzo 2024, trasmesso alla Scuola con nota n. 1350 del 12 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici «Alto Monferrato», sita in Torino, via Saluzzo n. 60, è autorizzata ad assumere la denominazione «Unicollege-Scuola superiore per mediatori linguistici di Torino».

2. Resta invariato il numero massimo degli allievi autorizzati per il corso di primo ciclo pari a centoventi studenti per ciascun anno e trecentosessanta studenti per l'intero ciclo.

3. Al fine di assicurare l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la Scuola garantirà quanto espressamente previsto dagli articoli 5, comma 1, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2026

Il direttore generale: CERRACCHIO

26A03660

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casabase società cooperativa sociale in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 25 novembre 2025 n. 220/2025 del Tribunale di Bologna, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Casabase società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Casabase società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 03133041206), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Donata Triventi, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 28 ottobre 1976 (codice fiscale TRVDNT76R68H926C), domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO) - via Salvo d'Acquisto n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03591

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilcoopservice cooperativa sociale», in Besozzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

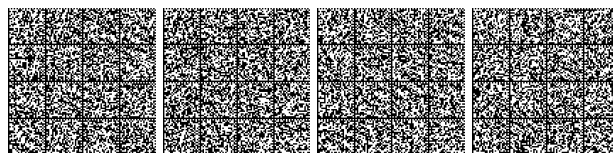
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 14 marzo 2024, n. 13/2024 del Tribunale di Varese, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Edilcoopservice cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Edilcoopservice cooperativa sociale», con sede in Besozzo (VA) (codice fiscale 03889750125), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dario Simone, nato a Giussano (MB) il 14 ottobre 1980 (codice fiscale SMNDRA80R14E063G), domiciliato in Seregno (MB) - vicolo Caprera n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03592

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «European Events società cooperativa sociale», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 16 ottobre 2024 n. 56/2024 del Tribunale di Latina, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «European Events società cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

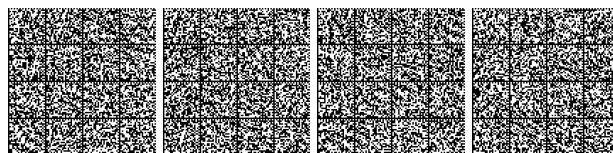
Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «European Events società cooperativa sociale», con sede in Cisterna di Latina (LT) (codice fiscale 02043480595), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Carmela Letteria Mangano, nata a Messina (ME) il 9 novembre 1964 (codice fiscale MNGCML64S49F158G), domiciliata in Latina (LT), largo Boccioni n. 9.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03593

DECRETO 13 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «VTL Multitravel società cooperativa», in Calvi dell'Umbria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «VTL Multitravel società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una

condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo, pari a euro -285.069,49 ed il rapporto tra attivo circolante e debiti esigibili entro l'anno evidenzia l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariale e contributi previdenziali e dalla presenza di decreti ingiuntivi;

Considerato che in data 6 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

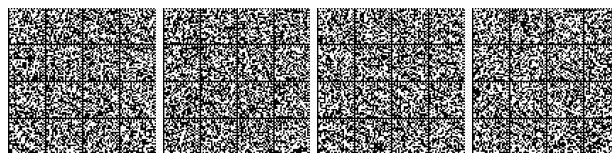
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale dei servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «VTL Multitravel società cooperativa», con sede in Calvi dell'Umbria (TR) (codice fiscale 01529980557), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lodovico Pucci, nato a Roma il 30 novembre 1994 (codice fiscale PCC LVC 94S30 H501Q), ivi domiciliato in via Francesco Berni n. 5.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03657

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 17 giugno 2026.

Approvazione delle Linee guida del Sistema IT-Wallet e regole per la sperimentazione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);

Visto, in particolare, l'art. 64-*quater* del CAD, come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha istituito il «Sistema IT-Wallet» e, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo che demanda l'approvazione di apposite linee guida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta dell'AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di

competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante il «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 recante il «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti gli articoli da 19 e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali».

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, in particolare, il comma 3;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015, recante «Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica».

Visto il decreto del Ministero dell'interno dell'8 settembre 2022 recante «Modalità di impiego della carta di identità elettronica».

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti;

Viste le note prot. n. AGID 0001790 del 31 gennaio 2025 assunta a prot. DTD-0000630-A-31/01/2025 e prot. n. AGID 0005155 del 24 marzo 2025 assunta a prot. DTD-0001900-A-24/03/2025 con la quale il direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha trasmesso la proposta di Linee guida del Sistema IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-*quater*, comma 3, del CAD e le successive interlocuzioni;

Considerato che, al fine di garantire la necessaria e tempestiva evoluzione del Sistema IT-Wallet, in un contesto in cui il quadro regolatorio del Portafoglio europeo di identità digitale, di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, è ancora in fase di definizione e consolidamento, è necessario dare attuazione a quanto disposto dall'art. 64-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, definendo un'area di sperimentazione per l'implementazione del Sistema IT-Wallet basata su standard già disponibili e riconosciuti a livello internazionale e destinati a evolversi in coerenza con gli sviluppi normativi e tecnologici a livello unionale;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 febbraio 2026;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 28 gennaio 2026;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 469 del 4 agosto 2025;

Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che si è espressa nella seduta del 13 marzo 2026;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si è espressa nella seduta del 30 aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al glossario dell'Allegato I (Linee guida del Sistema IT-Wallet) oltre le seguenti:

a) attestato elettronico: un insieme di dati di identificazione personale o attributi firmato digitalmente, resistente alla manomissione e non ripudiabile da chi lo ha emesso;

b) attestato elettronico di attributi: un attestato elettronico che permette l'autenticazione delle caratteristiche, delle qualità, dei diritti o delle autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o anche una sola di

queste informazioni. Un attestato elettronico di attributi è definito attestato elettronico di attributi pubblici quando contiene attributi derivanti da una fonte autentica il cui titolare di fonte autentica è un soggetto pubblico e attestato elettronico di interesse pubblico quando contiene attributi destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate e, in generale, quando sono considerati carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559;

c) attestato elettronico di dati di identificazione personale: un attestato elettronico che consente l'autenticazione del soggetto a cui i dati di identificazione personale sono riferiti;

d) attributi: un insieme di caratteristiche, qualità, diritti o autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o anche una sola di queste informazioni;

e) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

f) catalogo degli attestati elettronici: un catalogo elettronico contenente informazioni relative ai formati e agli schemi degli attestati elettronici, ai dati in essi contenuti e alle fonti autentiche. Il catalogo contiene informazioni aggiuntive che consentono di stabilire l'autenticità e l'affidabilità delle informazioni in esso contenute;

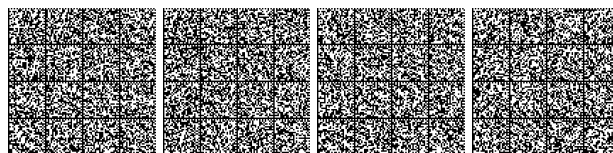
g) dati di identificazione personale: un insieme di dati rilasciato conformemente alle Linee guida del Sistema IT-Wallet che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica;

h) fonte autentica: un archivio o un sistema, tenuto sotto la responsabilità di un titolare di fonte autentica, che è considerato fonte primaria per gli attributi o per i dati di identificazione personale e la cui autenticità è riconosciuta conformemente al diritto unionale o nazionale, inclusa la prassi amministrativa;

i) fornitore del registro IT-Wallet: soggetto responsabile della realizzazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del registro IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

l) fornitore di attestati elettronici di attributi: soggetto pubblico o soggetto privato che rilascia attestati elettronici di attributi, secondo la normativa, inclusi i fornitori qualificati di attestati elettronici di attributi ai sensi del regolamento eIDAS. Il fornitore di attestati elettronici di attributi può essere definito fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico per il soggetto designato dalla normativa per il rilascio di attestati elettronici di interesse pubblico ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

m) fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale: soggetto responsabile dell'emissione di attestati elettronici di dati di identificazione personale designato dalla normativa per il rilascio di attestati elettronici di dati di identificazione personale ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;



n) fornitore di soluzione IT-Wallet: soggetto pubblico o soggetto privato che fornisce una soluzione IT-Wallet. Il fornitore di soluzione IT-Wallet può essere definito fornitore di soluzione IT-Wallet pubblica per la soluzione IT-Wallet di cui all'art. 64-*quater*, comma 2, del CAD o fornitore di soluzione IT-Wallet Privata per le soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai soggetti privati;

o) istanza IT-Wallet: un'istanza della soluzione IT-Wallet controllata dall'utente che consente l'ottenimento e la gestione degli attestati elettronici riferiti all'utente stesso;

p) Linee guida del Sistema IT-Wallet: le Linee guida del Sistema IT-Wallet adottate ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

q) Piattaforma digitale nazionale dati (PDND): la piattaforma di cui al comma 2, art. 50-*ter* del CAD;

r) portale: il sito *web* di riferimento del Sistema IT-Wallet raggiungibile all'indirizzo <https://wallet.gov.it>

s) registro del Sistema IT-Wallet: registro contenente l'elenco dei soggetti pubblici e soggetti privati che sono registrati al Sistema IT-Wallet;

t) regolamento eIDAS: il regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024;

u) regolamento IT-Wallet: il regolamento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente decreto;

v) soggetti aggregatori: soggetti pubblici o soggetti privati, registrati nel registro IT-Wallet, che offrono e gestiscono, in nome e per conto di un verificatore di attestati elettronici, le soluzioni tecniche per la verifica da remoto o in prossimità di attestati elettronici;

z) soggetti pubblici: soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD;

aa) soluzione IT-Wallet: insieme delle soluzioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento delle Istanze IT-Wallet, realizzate ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD. La soluzione IT-Wallet PUÒ essere definita soluzione IT-Wallet pubblica per la soluzione IT-Wallet di cui all'art. 64-*quater*, comma 2, del CAD o soluzioni IT-Wallet Private per le soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai soggetti privati;

bb) soluzioni tecniche: insieme dei sistemi *hardware* e *software* e dei servizi realizzati dai fornitori di soluzioni IT-Wallet, dal fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale, dai fornitori di attestati elettronici di attributi, dai verificatori di attestati elettronici e dai soggetti aggregatori;

cc) specifiche tecniche: le specifiche adottate ai sensi dell'art. 6 del presente decreto;

dd) sperimentazione: il periodo transitorio di sperimentazione di soluzioni tecniche basata su *standard* tecnologici di mercato e aperta all'adesione volontaria dei soggetti pubblici e soggetti privati legittimati;

ee) titolare di fonte autentica: soggetto pubblico o soggetto privato responsabile della fonte autentica;

ff) utente: una persona fisica o giuridica, o una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica, che utilizza il Sistema IT-Wallet ed è titolare di almeno un'Istanza IT-Wallet;

gg) verificatori di attestati elettronici: soggetto pubblico o soggetto privato che si affida al Sistema IT-Wallet per l'autenticazione dei dati di identificazione personale e degli attributi degli utenti. In questo contesto, il termine «Verificatore di attestati elettronici» identifica anche i fornitori di servizi digitali e, in generale, le cosiddette *Relying Party* (tradotto letteralmente quali «Parte facente affidamento sulla certificazione» o «Parte facente affidamento sul Portafoglio»), di cui al regolamento eIDAS.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto adotta, in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 64-*quater*, comma 3, del CAD, le Linee guida del Sistema IT-Wallet, definisce le modalità di sperimentazione, adozione e aggiornamento delle specifiche tecniche e le modalità di registrazione al Sistema IT-Wallet per assicurarne adeguati livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza nel rispetto del regolamento eIDAS.

Art. 3.

Adozione delle Linee guida del Sistema IT-Wallet

1. Sono adottate le Linee guida del Sistema IT-Wallet di cui all'Allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

2. Le Linee guida del Sistema IT-Wallet sono integrate da specifiche tecniche adottate ai sensi dell'art. 6 e dal regolamento IT-Wallet di cui al successivo art. 6.

3. Le Linee guida del Sistema IT-Wallet e le specifiche tecniche sono aggiornate periodicamente, se necessario, in funzione dei risultati della sperimentazione di cui al successivo art. 8 di questo decreto, dei cambiamenti resi necessari dall'emanazione di atti normativi anche dell'Unione europea, da necessità di sicurezza e interoperabilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 6.

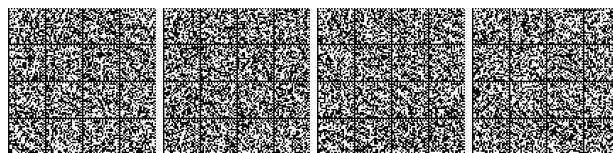
Art. 4.

Soggetti del Sistema IT-Wallet

1. Sono soggetti del Sistema IT-Wallet:

a) l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla registrazione e mantenimento dell'elenco dei soggetti di cui alle lettere da c) a i) del presente articolo nel registro del Sistema IT-Wallet di cui all'art. 5 nonché in qualità di organismo di vigilanza;

b) la società di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in qualità di unico fornitore del registro IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;



c) la società di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in qualità di unico fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

d) la società di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in qualità di unico fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

e) la società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 in qualità di unico fornitore di soluzione IT-Wallet pubblica ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

f) più fornitori di attestati elettronici di attributi;

g) più fornitori di soluzioni di IT-Wallet Private;

h) più verificatori di attestati elettronici o soggetti aggregatori degli stessi;

i) più titolari di fonti autentiche;

l) gli utenti.

Art. 5.

Istituzione del registro del Sistema IT-Wallet

1. È istituito il pubblico registro del Sistema IT-Wallet, che contiene l'elenco dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da c) a i) registrati al Sistema IT-Wallet secondo quanto previsto nel presente decreto, nelle Linee guida del Sistema IT-Wallet e nel regolamento IT-Wallet di cui all'art. 6, comma 3, nonché il Catalogo degli attestati elettronici, interoperabile con il catalogo dei servizi della PDND; il registro IT-Wallet contiene una sezione speciale destinata alla registrazione dei soggetti che aderiscono alla sperimentazione di cui al successivo art. 8.

2. La realizzazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica del registro del Sistema IT-Wallet è assicurata dal fornitore del registro IT-Wallet.

3. AgID dispone con proprio provvedimento la registrazione dei soggetti nel registro del Sistema IT-Wallet.

4. Nel registro di Sistema IT-Wallet non sono registrati, in qualità di fonte autentica, i soggetti pubblici o i soggetti privati, titolari di basi dati locali, quando i dati e documenti necessari per gli attestati elettronici di attributi pubblici sono presenti in basi di dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-*bis* del CAD o in quelle individuate dall'AgID ai sensi del comma 3-*ter* del medesimo art. 60 del CAD.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. Durante la sperimentazione, le specifiche tecniche, predisposte e aggiornate in modalità aperta e collaborativa avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale, sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, pubblicate sul Portale e contestualmente comunicate all'AgID e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), sentite per gli aspetti di competenza; le

specifiche tecniche possono essere pubblicate in lingua inglese e in tale caso è allegata una traduzione non asseverata in lingua italiana.

2. All'esito della sperimentazione le Linee guida del Sistema IT-Wallet e le specifiche tecniche sono aggiornate, al fine di garantirne l'evoluzione in coerenza con gli sviluppi normativi e tecnologici a livello nazionale ed europeo, assicurando progressivamente il coordinamento con il regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio e le sue modifiche o integrazioni, dall'AgID con il procedimento previsto dall'art. 71 del CAD, sentita l'ACN e le società di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) ed e) per gli aspetti di competenza, e di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.

3. Entro trenta giorni dall'adozione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, AgID definisce, in sede di prima applicazione, con proprio regolamento sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e l'ACN, le procedure amministrative necessarie alla registrazione al Sistema IT-Wallet, comprensive dei contenuti della relazione tecnica che i soggetti che domandano la registrazione al Sistema IT-Wallet sono tenuti ad allegare al fine di dimostrare la sicurezza delle proprie soluzioni tecniche coerentemente con quanto previsto dalle specifiche tecniche, nonché i requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea dei soggetti privati e le garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Il regolamento IT-Wallet è progressivamente adeguato in coerenza con gli aggiornamenti di cui al comma 2.

4. Durante la sperimentazione sono assicurati prioritariamente, agli utenti che ne fanno richiesta, i seguenti attestati elettronici, i cui dati per la generazione e per la gestione del ciclo di vita dei medesimi attestati elettronici sono resi disponibili dai rispettivi titolari di fonti autentiche al fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico in conformità alle Linee guida del Sistema IT-Wallet:

a) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i cui dati sono resi disponibili dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-*bis*, lettera f-*quinqies* del CAD;

b) titolo di studio conseguito e iscrizione scolastica, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'istruzione e del merito in qualità di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 62-*quater* del CAD (ANIST);

c) titolo accademico conseguito e iscrizione all'istituzione di formazione superiore, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'università e della ricerca, in qualità di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 62-*quinqies* del CAD (ANIS);

d) residenza, godimento dei diritti politici, iscrizione alle liste elettorali e soglie di età, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'interno, in qualità di titol-



lare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-bis, lettera b) del CAD (ANPR);

e) Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze in qualità di fonte autentica; l'utente può richiedere l'attestato elettronico della TS/TEAM anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di un minore da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

f) Patente di guida mobile, che è resa disponibile esclusivamente attraverso la soluzione di IT-Wallet Pubblica e può essere presentata anche ai fini di riconoscimento dell'utente sul territorio italiano, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e trasporti in qualità di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-bis, lettera f-quater) del CAD;

g) Carta europea della disabilità, che è resa disponibile esclusivamente attraverso la soluzione di IT-Wallet Pubblica, i cui dati sono resi disponibili dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di titolare di fonte autentica.

h) Delega, i cui dati sono resi disponibili dalla società di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in qualità di titolare di fonte autentica dei dati della Piattaforma di gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del CAD.

5. Le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità, di cui all'art. 64-quater, comma 7, del CAD, continuano ad essere rese disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis per ulteriori dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Il punto di accesso telematico rimane fruibile al cittadino indipendentemente dall'attivazione della soluzione di IT-Wallet Pubblico.

Art. 7.

Compiti dell'AgID

1. AgID è responsabile della verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti dei soggetti registrati al Sistema IT-Wallet definiti dal regolamento IT-Wallet in conformità alle specifiche tecniche.

2. Anche successivamente alla registrazione di un soggetto al Sistema IT-Wallet, l'AgID può effettuare verifiche per accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui al regolamento IT-Wallet adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3. Nell'ambito di tali verifiche l'AgID può:

- a) formulare quesiti e richiedere informazioni;
- b) richiedere la produzione di documentazione, ulteriori integrazioni e chiarimenti;
- c) svolgere accertamenti di carattere tecnico, anche mediante accesso all'infrastruttura fisica e logica del soggetto registrato;

d) audire il soggetto registrato.

3. Laddove, successivamente alle verifiche effettuate ai sensi del comma 2, dovessero emergere profili relativi al mancato rispetto dei requisiti prescritti, anche a seguito degli eventuali supplementi istruttori condotti con i soggetti interessati, l'AgID può diffidare il soggetto registrato affinché lo stesso provveda al rispetto dei requisiti medesimi, fino ad arrivare alla sospensione o alla revoca della registrazione.

4. Il presente articolo si applica fino all'aggiornamento delle Linee guida del Sistema IT-Wallet, delle specifiche tecniche e del regolamento IT-Wallet previsti dall'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 8.

Regole per la sperimentazione

1. Fino all'aggiornamento delle Linee guida del Sistema IT-Wallet, delle specifiche tecniche e del regolamento IT-Wallet previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, i soggetti pubblici e soggetti privati in possesso dei requisiti per l'erogazione di soluzioni tecniche possono avviare spazi di sperimentazione utilizzando gli *standard* tecnologici maggiormente impiegati, all'interno dell'Unione europea, dal mercato di riferimento e in coerenza con le specifiche tecniche.

2. Al termine della sperimentazione i soggetti aderenti sottopongono alla valutazione di AgID i risultati tecnici conseguiti durante le attività e ogni informazione utile a valutarne gli esiti.

3. L'ammissione alla sperimentazione non costituisce titolo per richiedere fondi o finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo, né genera alcun affidamento sul futuro effettivo riconoscimento del valore giuridico delle scelte tecnologiche compiute nell'ambito della sperimentazione stessa.

Roma, 17 giugno 2026

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica*

BUTTI

*Il Ministro dell'economia,
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2008*

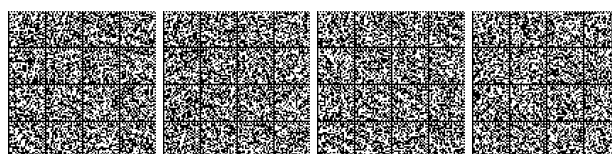


Linee Guida Sistema IT-Wallet

ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 3 del CAD

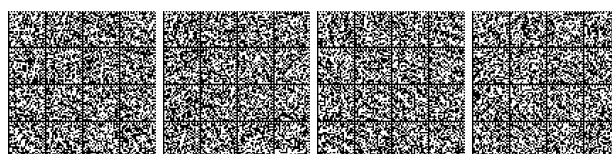
per la fase di sperimentazione

Versione 1.0

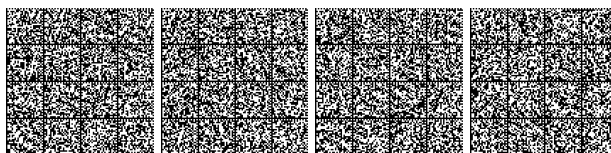


Sommario

1.	Introduzione
1.1.	Normativa di riferimento
1.2.	Finalità
1.3.	Soggetti Destinatari.....
1.4.	Note di lettura
1.5.	Glossario
1.6.	Gruppo di lavoro.....
2.	Il Sistema IT-Wallet.....
2.1.	Principi generali.....
2.2.	Ruoli nel Sistema IT-Wallet.....
2.2.1.	Utente
2.2.2.	Fornitori di Soluzione IT-Wallet
2.2.3.	Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale.....
2.2.4.	Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi
2.2.5.	Titolari di Fonte Autentica.....
2.2.6.	Fornitore del Registro IT-Wallet
2.2.7.	Verificatori di Attestati Elettronici.....
3.	Funzionalità primarie
3.1.	Attivazione Istanza IT-Wallet
3.2.	Ottenimento di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale
3.3.	Ottenimento Attestati Elettronici di Attributi
3.4.	Revoca e sospensione
3.4.1.	Ciclo di vita degli Attestati Elettronici
3.5.	Archiviazione e ripristino degli Attestati Elettronici di Attributi e Storico Transazioni
3.6.	Presentazione e verifica di Attestati Elettronici
3.6.1.	Presentazione Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale
3.6.2.	Presentazione Attestati Elettronici di Attributi
3.7.	Richiesta Cancellazione Dati di Identificazione Personali e Attributi presentati.....
4.	Architettura e requisiti del Sistema IT-Wallet.....



- 4.1. Requisiti delle Soluzioni IT-Wallet.....
- 4.2. Requisiti delle soluzioni del Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione
Personale
- 4.3. Requisiti delle soluzioni dei Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi
- 4.4. Requisiti delle soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici.....
- 4.5. Requisiti delle soluzioni dei Titolari di Fonti Autentiche
- 4.6. Registro del Sistema IT-Wallet



1. Introduzione

Nell'ultimo decennio, la digitalizzazione ha trasformato radicalmente le modalità con cui cittadini e imprese interagiscono con servizi pubblici e privati, introducendo nuove forme di accesso ai servizi, sicure, accessibili e di facile utilizzo.

In Italia, con il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 è stato introdotto l'articolo 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che ha istituito il *Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet*. Il Sistema IT-Wallet consente alle persone fisiche o giuridiche di accedere a servizi pubblici e privati grazie alla presentazione sicura dei propri dati relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità sotto forma di Attestati Elettronici.

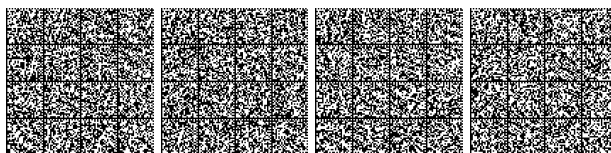
Mediante il Sistema IT-Wallet le persone fisiche e giuridiche possono fornire direttamente, tramite il loro portafoglio digitale, le informazioni richieste per l'Autenticazione sotto forma di Attestati Elettronici. Analogamente a un portafoglio fisico, l'IT-Wallet può contenere informazioni relative all'identità o a documenti, come ad esempio la patente di guida o la tessera sanitaria, e una vasta gamma di informazioni digitali verificabili, come ad esempio una qualifica professionale, un titolo di studio, una licenza o una qualità personale.

L'elemento distintivo del Sistema IT-Wallet rispetto ai precedenti sistemi di Autenticazione, è che gli Attestati Elettronici si riferiscono a caratteristiche, qualità o proprietà, già autenticate alla fonte. Questi Attestati Elettronici possono essere utilizzati dall'Utente senza che gli emittitori degli Attestati Elettronici vengano a conoscenza dell'utilizzo di questi. Durante l'utilizzo degli Attestati Elettronici, non viene rilasciata alcuna informazione d'uso a terze parti in quanto il rapporto è esclusivo tra l'Utente e la parte a cui vengono presentati gli Attestati Elettronici in maniera consapevole e trasparente per l'Utente stesso.

1.1. Normativa di riferimento

Sono riportati di seguito gli atti normativi e i rispettivi acronimi contenuti nelle presenti Linee Guida:

- [CAD] Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. ii., recante "Codice dell'amministrazione digitale";



- [LG INTEROP] Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni;
- [LG PDND] Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati;

1.2. Finalità

Le presenti Linee Guida forniscono un quadro di riferimento per l'implementazione del Sistema IT-Wallet nel periodo di sperimentazione, delineando principi generali e indirizzi operativi per la sua adozione da parte dei Soggetti Pubblici e Privati partecipanti alla sperimentazione.

Le Linee Guida sono integrate da Specifiche Tecniche di dettaglio, elaborate in modalità aperta e collaborativa, che definiscono i requisiti per l'interoperabilità, la sicurezza e il design del Sistema IT-Wallet e rappresentano il riferimento per gli operatori che intendono utilizzarlo, in linea con l'evoluzione attuale degli standard riconosciuti. Tali Specifiche Tecniche sono pubblicate separatamente sul sito istituzionale www.wallet.gov.it, garantendo trasparenza e accessibilità agli operatori interessati.

Esse costituiscono un primo riferimento operativo e saranno aggiornate progressivamente in funzione dell'evoluzione normativa e tecnologica, in vista del pieno adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'aggiornamento avverrà in coordinamento con le istituzioni nazionali ed europee, assicurando l'integrazione del Sistema IT-Wallet con le infrastrutture di identità digitale dell'Unione Europea.

1.3. Soggetti Destinatari

I soggetti destinatari delle presenti Linee Guida sono:

- la società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116;
- la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- i Soggetti Pubblici e i Soggetti Privati interessati alla sperimentazione del Sistema IT-Wallet.

1.4. Note di lettura

Conformemente alla RFC 2119 per la stesura dei documenti tecnici le presenti Linee Guida e i documenti tecnici ad essa allegati utilizzeranno le parole chiave «DEVE», «DEVONO», «NON



DEVE», «NON DEVONO», «DOVREBBE», «NON DOVREBBE», «PUÒ», «POSSONO» e «OPZIONALE», la cui interpretazione è descritta di seguito:

- DEVE o DEVONO, indicano un requisito obbligatorio per rispettare la linea guida;
- NON DEVE o NON DEVONO, indicano un assoluto divieto delle specifiche;
- DOVREBBE o NON DOVREBBE, indicano che le implicazioni devono essere comprese e attentamente pesate prima di scegliere approcci alternativi;
- PUÒ, POSSONO o l'aggettivo OPZIONALE, indica che il lettore può scegliere di applicare o meno senza alcun tipo di implicazione la specifica.

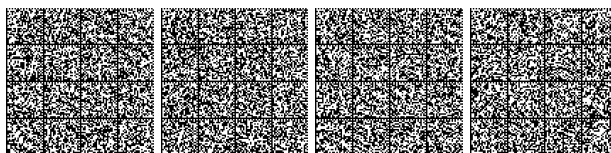
1.5. Glossario

Di seguito si riporta il glossario dei termini definiti dalle presenti Linee Guida insieme all'acronimo utilizzato, ove presente. Per i termini che non sono definiti in questo glossario e nelle Specifiche Tecniche (ad esempio Portafoglio Europeo di Identità Digitale, Mezzo di Identificazione Elettronica, etc.), si rimanda al termine corrispondente definito dal Regolamento eIDAS.

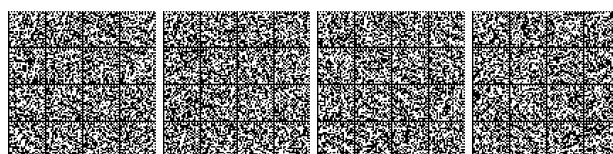
Termine	Definizione
Attestato Elettronico	Un insieme di Dati di Identificazione Personale o Attributi firmato digitalmente, resistente alla manomissione e non ripudiabile da chi lo ha emesso.
Attestato Elettronico di Attributi	Un Attestato Elettronico che permette l'Autenticazione delle caratteristiche, delle qualità, dei diritti o delle autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o anche una sola di queste informazioni. Un Attestato Elettronico di Attributi PUÒ essere definito Attestato Elettronico di Attributi Pubblici quando contiene Attributi derivanti da una Fonte Autentica il cui Titolare di Fonte Autentica è un Soggetto Pubblico e Attestato Elettronico di Interesse Pubblico quando contiene Attributi destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad



	assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate e, in generale, quando sono considerati carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale	Un Attestato Elettronico che consente l'Autenticazione del soggetto a cui i Dati di Identificazione Personale sono riferiti.
Attori Primari	L'insieme dei Soggetti Pubblici e Soggetti Privati che realizzano le Soluzioni Tecniche per il funzionamento del Sistema IT-Wallet.
Attributi	Un insieme di caratteristiche, qualità, diritti o autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o anche una sola di queste informazioni.
Autenticazione	Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 5 del Regolamento eIDAS, un processo elettronico che consente di confermare l'Identificazione Elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica (nel contesto delle Linee Guida, ad esempio, gli Attributi)
Catalogo degli Attestati Elettronici	Un catalogo elettronico contenente informazioni relative ai formati e agli schemi degli Attestati Elettronici, ai dati in essi contenuti e alle Fonti Autentiche. Il Catalogo contiene informazioni aggiuntive che consentono di stabilire l'autenticità e l'affidabilità delle informazioni in esso contenute.
Dati di Identificazione Personale	Un insieme di dati rilasciato conformemente alle presenti Linee Guida che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica.
Divulgazione Selettiva	Funzionalità che consente all'Utente di presentare un sottoinsieme di Dati di Identificazione Personale o Attributi inclusi in uno o più Attestati Elettronici.



Fonte Autentica	Un archivio o un sistema, tenuto sotto la responsabilità di un Titolare di Fonte Autentica, che è considerato fonte primaria per gli Attributi o per i Dati di Identificazione Personale e la cui autenticità è riconosciuta conformemente al diritto unionale o nazionale, inclusa la prassi amministrativa.
Fornitore del Registro IT-Wallet	Soggetto responsabile della realizzazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del Registro IT-Wallet ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD
Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi	Soggetto Pubblico o Soggetto Privato che rilascia Attestati Elettronici di Attributi, secondo la normativa, inclusi i Fornitori Qualificati di Attestati Elettronici di Attributi ai sensi del Regolamento eIDAS. Il Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi PUÒ essere definito Fornitore di Attestati Elettronici di Interesse Pubblico per il soggetto designato dalla normativa per il rilascio di Attestati Elettronici di Interesse Pubblico ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD.
Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale	Soggetto responsabile dell'emissione di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale designato dalla normativa per il rilascio di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD.
Fornitore di Soluzione IT-Wallet	Soggetto Pubblico o Soggetto Privato che fornisce una Soluzione IT-Wallet. Il Fornitore di Soluzione IT-Wallet PUÒ essere definito Fornitore di Soluzione IT-Wallet Pubblica per la Soluzione IT-Wallet di cui all'articolo 64-quater, comma 2, del CAD o Fornitore di Soluzione IT-Wallet Privata per le Soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai Soggetti Privati.
Istanza IT-Wallet	Un'istanza della Soluzione IT-Wallet controllata dall'Utente che consente l'ottenimento e la gestione degli Attestati Elettronici riferiti all'Utente stesso.
Livello di Garanzia	Indicatore del grado di affidabilità dell'Autenticazione, determinato in conformità all'articolo 8 del Regolamento eIDAS secondo i seguenti livelli: Livello di Garanzia Basso, Livello di Garanzia Significativo, Livello di Garanzia Elevato.



Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)	La piattaforma di cui al comma 2, articolo 50-ter del CAD, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, regolamentata dalle [LG PDND].
Registro del Sistema IT-Wallet	Registro contenente l'elenco dei Soggetti Pubblici e Soggetti Privati che sono registrati al Sistema IT-Wallet.
Soggetti Aggregatori	Soggetti Pubblici o Soggetti Privati, registrati nel Registro IT-Wallet, che offrono e gestiscono, in nome e per conto di un Verificatore di Attestati Elettronici, le Soluzioni Tecniche per la verifica da remoto o in prossimità di Attestati Elettronici.
Soggetti Privati	Soggetti diversi dai Soggetti Pubblici.
Soggetti Pubblici	Soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD.
Soluzione IT-Wallet	Insieme delle Soluzioni Tecniche necessarie per il corretto funzionamento delle Istanze IT-Wallet, realizzate ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD. La Soluzione IT-Wallet PUÒ essere definita Soluzione IT-Wallet Pubblica per la Soluzione IT-Wallet di cui all'articolo 64-quater, comma 2, del CAD o Soluzioni IT-Wallet Private per le Soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai Soggetti Privati.
Soluzioni Tecniche	Insieme dei sistemi hardware e software e dei servizi realizzati dai Fornitori di Soluzioni IT-Wallet, dal Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, dai Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi, dai Verificatori di Attestati Elettronici e dai Soggetti Aggregatori.
Titolare di Fonte Autentica	Soggetto Pubblico o Soggetto Privato responsabile della Fonte Autentica.
Utente	Una persona fisica o giuridica, o una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica, che utilizza il Sistema IT-Wallet ed è titolare di almeno un'Istanza IT-Wallet.
Verificatore di Attestati Elettronici	Soggetto Pubblico o Soggetto Privato che si affida al Sistema IT-Wallet per l'Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi degli Utenti. In questo contesto, il termine "Verificatore di Attestati Elettronici" identifica anche i fornitori di servizi digitali e,



	in generale, le cosiddette Relying Party (tradotto letteralmente quali "Parte facente affidamento sulla certificazione" o "Parte facente affidamento sul Portafoglio"), di cui al Regolamento eIDAS.
--	--

1.6. Gruppo di lavoro

La redazione del presente documento è stata curata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

2. Il Sistema IT-Wallet

2.1. Principi generali

Il Sistema IT-Wallet introduce modalità e tecnologie innovative per l'Autenticazione delle persone fisiche e giuridiche.

Nell'ambito del Sistema IT-Wallet, una Istanza IT-Wallet contiene Attestati Elettronici di un Utente di cui un Verificatore di Attestati Elettronici può avvalersi per l'Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi dell'Utente.

Il Sistema IT-Wallet implementa un modello federativo nel quale l'Utente interagisce tramite la propria Istanza IT-Wallet direttamente con i Verificatori di Attestati Elettronici senza alcuna intermediazione da parte di soggetti terzi. A tal fine l'Utente dispone di una Istanza IT-Wallet mediante la quale:

- richiede e ottiene Attestati Elettronici che possono contenere Dati di Identificazione Personale o Attributi;
- presenta gli Attestati Elettronici ai Verificatori di Attestati Elettronici per l'Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi.

Il Sistema IT-Wallet si basa sui seguenti principi:

- la confidenzialità, integrità, disponibilità e autenticità dei dati conservati, trasmessi o elaborati a riposo e delle comunicazioni tra gli Attori Primari del Sistema IT-Wallet;



- la non ripudiabilità delle interazioni tra gli Attori Primari del Sistema IT-Wallet;
- il controllo esclusivo da parte degli Utenti, la non manomissione e non duplicazione degli Attestati Elettronici e del materiale crittografico;
- l'accessibilità e l'usabilità delle Soluzioni IT-Wallet in conformità alla normativa nazionale in materia di accessibilità degli strumenti informatici.

2.2. Ruoli nel Sistema IT-Wallet

Il Sistema IT-Wallet coinvolge diversi Attori Primari, ciascuno dei quali con specifici ruoli e responsabilità, coinvolti direttamente durante le fasi di interazione con l'Utente. Tali Attori Primari operano sotto la supervisione delle autorità pubbliche competenti, incaricate di garantire l'affidabilità degli stessi e la sicurezza delle Soluzioni Tecniche da essi sviluppate.

2.2.1. Utente

L'Utente svolge un ruolo centrale nel Sistema IT-Wallet. Mediante una Istanza IT-Wallet, l'Utente interagisce direttamente con il Fornitore della Soluzione IT-Wallet per gestire la propria Istanza IT-Wallet o per richiedere assistenza, con il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale e con i Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi, al fine di richiedere e ottenere gli Attestati Elettronici e con i Verificatori di Attestati Elettronici per la presentazione di tali Attestati Elettronici finalizzata all'Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi.

In virtù del ruolo centrale che l'Utente svolge nel Sistema IT-Wallet, l'Utente DEVE attivare, accedere e gestire la propria istanza IT-Wallet sotto il suo esclusivo controllo.

2.2.2. Fornitori di Soluzione IT-Wallet

I Fornitori di Soluzione IT-Wallet hanno la responsabilità della realizzazione, della conduzione operativa e della manutenzione della Soluzione IT-Wallet da essi fornita e dell'infrastruttura a supporto.

In particolare, i Fornitori di Soluzione IT-Wallet DEVONO assicurare:

- l'affidabilità e l'operatività della Soluzione IT-Wallet, comprese le Istanze IT-Wallet degli Utenti, nonché delle Soluzioni Tecniche a supporto;



- la conformità di sicurezza dei dispositivi e dell'Istanza IT-Wallet sotto il controllo degli Utenti;
- l'accessibilità e l'usabilità della Soluzione IT-Wallet che comprende sia l'Istanza IT-Wallet che le Soluzioni Tecniche a supporto degli Utenti.

2.2.3. Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale

Il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale ha la responsabilità dell'emissione e del ciclo di vita degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale. Il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati DEVE assicurare che i Dati di Identificazione Personale rappresentino in modo univoco l'Utente e l'associazione tra l'Istanza IT-Wallet e l'Utente che ha effettuato la richiesta.

Il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale realizza e gestisce l'infrastruttura tecnologica nonché le Soluzioni Tecniche necessarie per l'emissione e la gestione del ciclo di vita dei Dati di Identificazione Personale. Il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale DEVE assicurare il Livello di Garanzia dell'Autenticazione propedeutica alla fase di emissione degli Attestati Elettronici secondo la normativa.

Il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, in qualità di responsabile dell'infrastruttura di emissione e delle Soluzioni Tecniche a supporto, DEVE assicurare la continuità operativa garantendo il rispetto dei requisiti previsti dal Sistema IT-Wallet.

2.2.4. Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi hanno la responsabilità dell'emissione e del ciclo di vita degli Attestati Elettronici di Attributi.

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi realizzano e gestiscono l'infrastruttura tecnologica e le Soluzioni Tecniche a supporto della emissione dei propri Attestati Elettronici, in accordo con quanto previsto dal Sistema IT-Wallet.

Per garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei dati all'interno del Sistema IT-Wallet, i Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi DEVONO interagire con i Titolari delle Fonti Autentiche conformandosi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente.



I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi DEVONO garantire che gli Attributi contenuti negli Attestati Elettronici di Attributi siano costantemente aggiornati, in conformità con le variazioni e lo stato di validità comunicati dai Titolari delle Fonti Autentiche, nel rispetto degli standard di interoperabilità e sicurezza stabiliti per il Sistema IT-Wallet.

Il Titolare di Fonte Autentica PUÒ richiedere al Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi una prova di Autenticazione dell'Utente per il rilascio degli Attributi a questo riferiti. In questo caso per l'emissione degli Attestati Elettronici di Attributi, il Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi, DEVE Autenticare, mediante i suoi Dati di Identificazione Personale, l'Utente sulla base del Livello di Garanzia richiesto dal Titolare di Fonte Autentica.

2.2.5. Titolari di Fonte Autentica

Il Titolare di Fonte Autentica DEVE:

- partecipare alla registrazione e mantenimento, nel Catalogo degli Attestati Elettronici del Registro IT-Wallet, delle informazioni necessarie all'emissione degli Attestati Elettronici;
- realizzare le Soluzioni Tecniche rese disponibili ai Fornitori di Attestati Elettronici, conformandosi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente, per permettere loro di recuperare gli Attributi e i dati anagrafici richiesti per l'emissione degli Attestati Elettronici;
- rendere disponibile ai Fornitori di Attestati Elettronici le informazioni relative alla variazione degli Attributi rilasciati e dei dati anagrafici nonché allo stato di validità degli stessi, conformandosi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente;
- garantire l'affidabilità delle Soluzioni Tecniche ai Fornitori di Attestati Elettronici nel pieno rispetto dei requisiti del Sistema IT-Wallet.

2.2.6. Fornitore del Registro IT-Wallet

Il Fornitore del Registro del Sistema IT-Wallet DEVE garantire l'affidabilità dell'infrastruttura e la disponibilità delle Soluzioni Tecniche erogate per tutti gli Attori Primari del Sistema IT-Wallet, nel pieno rispetto dei requisiti del Sistema IT-Wallet.



Il Fornitore del Registro IT-Wallet DEVE mettere a disposizione un sistema per collaudare le soluzioni di tutti gli Attori primari del Sistema IT-Wallet, compresi i Soggetti Aggregatori, al fine della registrazione.

Le Soluzioni Tecniche che agiscono all'interno del Sistema IT-Wallet DEVONO utilizzare il Registro del Sistema IT-Wallet:

- per le finalità di Autenticazione e autorizzazione dei soggetti che sono registrati al Sistema IT-Wallet;
- per il recupero delle informazioni relative agli Attestati Elettronici contenute nel Catalogo degli Attestati Elettronici.

2.2.7. Verificatori di Attestati Elettronici

I Verificatori di Attestati Elettronici interagiscono con l'Istanza IT-Wallet ai fini di Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi.

I Verificatori di Attestati Elettronici POSSONO richiedere uno o più Attributi presenti all'interno dei dati anagrafici contenuti nell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale o uno o più Attributi presenti in uno o più Attestati Elettronici.

I Verificatori di Attestati Elettronici DEVONO Autenticare i Dati di Identificazione Personale e gli Attributi ricevuti e DOVREBBERO verificare lo stato di validità come da [Capitolo 3.4.1] degli stessi (ad esempio, si pensi ad un Attestato Elettronico che ancora può dimostrare la maggiore età seppur questo risulti essere temporalmente scaduto).

I Verificatori di Attestati Elettronici DEVONO definire e aggiornare nel Registro IT-Wallet gli Attributi necessari per l'erogazione delle proprie Soluzioni Tecniche, relative ai Dati di Identificazione Personale e gli Attributi.

Per l'Autenticazione degli Utenti, i Verificatori di Attestati Elettronici utilizzano i Dati di Identificazione Personale eventualmente in congiunzione con gli Attestati Elettronici di Attributi nel caso in cui la verifica sia richiesta su Attributi di Utenti Autenticati.

I Verificatori di Attestati Elettronici POSSONO avvalersi delle Soluzioni Tecniche dei Soggetti Aggregatori per la verifica da remoto o in prossimità di Attestati Elettronici. Gli accordi tra Verificatori di Attestati Elettronici e Soggetti Aggregatori POSSONO essere concordati autonomamente sulla base di accordi o contratti bilaterali.



3. Funzionalità primarie

Nei paragrafi che seguono sono descritte le funzionalità primarie delle Soluzioni IT-Wallet nel Sistema IT-Wallet, vale a dire le funzionalità essenziali delle Soluzioni IT-Wallet, riportate nella figura seguente.

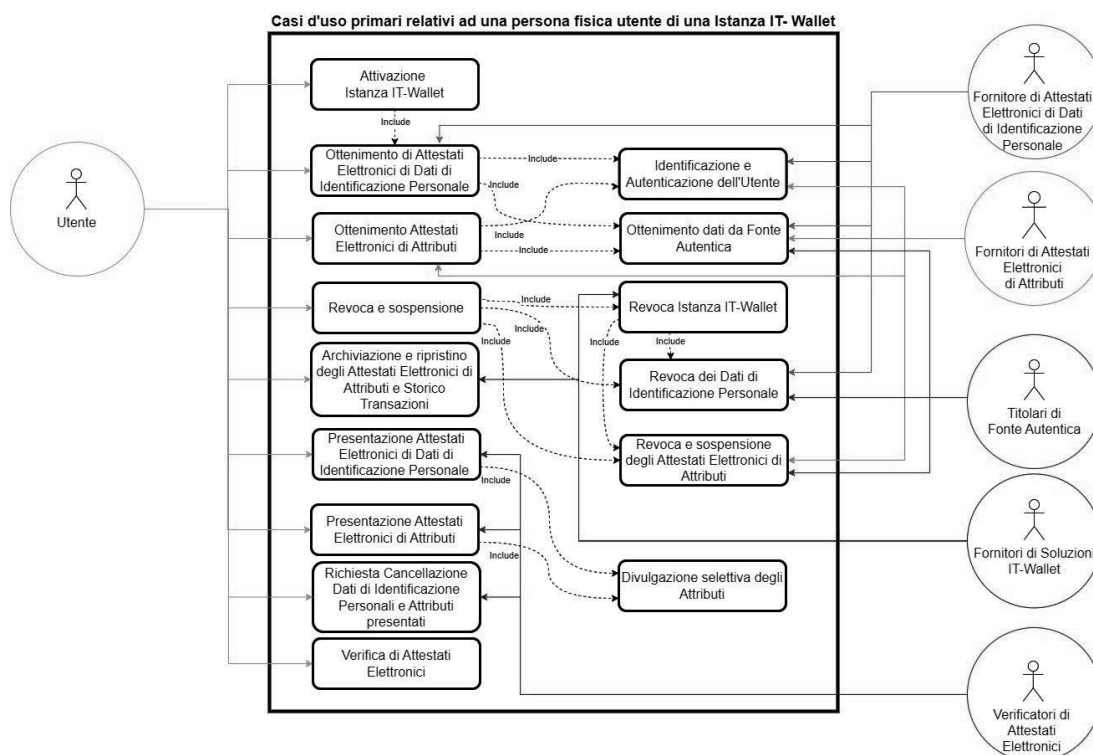


Figura 2 - Funzionalità primarie del Sistema IT-Wallet

3.1. Attivazione Istanza IT-Wallet

Lo stato di un'Istanza IT-Wallet può essere:

- installato;
- operativo;
- attivo (o valido).



L'Utente per configurare l'Istanza IT-Wallet nello stato installato DEVE recuperare il pacchetto di installazione mediante i canali predisposti dalla Soluzione IT-Wallet e in conformità alle Specifiche Tecniche.

L'Utente per configurare l'Istanza IT-Wallet nello stato operativo DEVE accettare termini e condizioni d'uso della Soluzione IT-Wallet e ottenere la conformità di sicurezza del dispositivo e dell'Istanza IT-Wallet secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche.

L'Utente per configurare l'Istanza IT-Wallet nello stato attivo DEVE richiedere e ottenere un Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale.

Un Utente con una Istanza IT-Wallet attiva PUÒ:

- richiedere l'emissione di Attestati Elettronici di Attributi;
- presentare ai Verificatori di Attestati Elettronici gli Attestati Elettronici presenti all'interno della stessa Istanza IT-Wallet.

Un Utente con un'Istanza IT-Wallet nello stato operativo PUÒ:

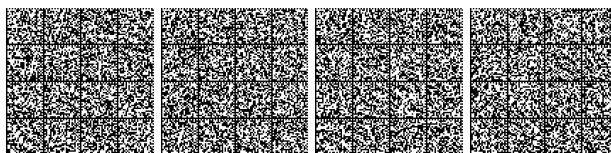
- richiedere l'emissione dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale;
- presentare ai Verificatori di Attestati Elettronici gli Attestati Elettronici presenti nella stessa Istanza IT-Wallet, solo nel caso in cui il Verificatore di Attestati Elettronici non richieda la presentazione di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale;
- richiedere l'emissione di Attestati Elettronici di Attributi che non richiedono la presentazione dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale.

L'Utente PUÒ attivare una sola Istanza IT-Wallet per ciascun Fornitore di Soluzione IT-Wallet.

L'Utente PUÒ scegliere di attivare più Istanze IT-Wallet a condizione che ciascuna Istanza provenga da un diverso Fornitore di Soluzioni IT-Wallet secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche.

3.2. Ottenimento di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale

L'Utente, per il tramite della propria Istanza IT-Wallet, PUÒ avviare il processo di richiesta dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale a seguito di Autenticazione presso il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, unicamente mediante il Livello di Garanzia Elevato del Sistema CIEid.



Successivamente all'Autenticazione, il Fornitore di Dati di Identificazione Personale emette l'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale richiesto dall'Utente, in conformità ai profili e requisiti di sicurezza dei dispositivi e dell'Istanza IT-Wallet sotto il controllo degli utenti.

L'Utente PUÒ utilizzare il proprio Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale, tramite la propria Istanza IT-Wallet, per l'Autenticazione di livello di Garanzia Significativo, presso i Verificatori di Attestati Elettronici.

Il Sistema IT-Wallet NON DEVE consentire ad un Utente di ottenere simultaneamente più Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale dal Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale sulla medesima Istanza IT-Wallet, in conformità alle Specifiche Tecniche.

3.3. Ottenimento Attestati Elettronici di Attributi

La richiesta di emissione di un Attestato Elettronico di Attributi è realizzata da un Utente per il tramite di un'Istanza IT-Wallet.

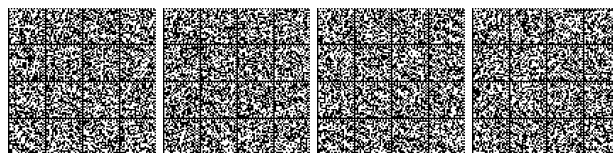
Il Sistema IT-Wallet NON DEVE consentire ad un Utente di ottenere simultaneamente, sulla medesima Istanza IT-Wallet, più di un Attestato Elettronico di Attributi contenente i medesimi Attributi, tenuto conto che:

- l'ottenimento di un nuovo Attestato Elettronico di Attributi sulla medesima Istanza IT-Wallet DEVE comportare la cancellazione e la revoca del precedente Attestato Elettronico di Attributi contenente i medesimi attributi;
- l'ottenimento di un nuovo Attestato Elettronico di Attributi su una Istanza IT-Wallet diversa da quella precedentemente usata NON DEVE comportare la modifica dello stato di validità dell'Attestato Elettronico di Attributi precedentemente ottenuto contenente i medesimi Attributi.

3.4. Revoca e sospensione

Il Sistema IT-Wallet prevede meccanismi per:

- la revoca delle Istanze IT-Wallet;
- la revoca degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale;



- la revoca o la sospensione degli Attestati Elettronici di Attributi.

I Fornitori di Soluzioni IT-Wallet in qualità di responsabili dell'implementazione, gestione e manutenzione delle Soluzioni IT-Wallet DEVONO revocare una Istanza IT-Wallet nei casi di:

- eventuali vulnerabilità di sicurezza emerse nel corso del ciclo di vita dell'Istanza IT-Wallet fornita;
- richieste provenienti dall'Organismo di Vigilanza;
- richiesta esplicita degli Utenti per il tramite:
 - della propria Istanza IT-Wallet;
 - delle Soluzioni Tecniche rese disponibili dallo stesso Fornitore di Soluzioni IT-Wallet, previa Autenticazione dell'Utente almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'attivazione delle Istanze IT-Wallet;
- decesso dell'Utente dell'Istanza IT-Wallet;
- attività illecite segnalate dall'Organismo di Vigilanza.

Il Fornitore di Attestazioni Elettroniche di Dati di Identificazione Personale DEVE revocare gli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale in caso di:

- comprovati incidenti di sicurezza riguardanti le Soluzioni Tecniche dello stesso Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale.
- richiesta esplicita dell'Utente tramite:
 - la propria Istanza IT-Wallet in conformità alle Specifiche Tecniche;
 - le Soluzioni Tecniche rese disponibili dallo stesso Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, previa Autenticazione dell'Utente almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'emissione degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale;
- aggiornamento dei dati anagrafici, allineati secondo la normativa, contenuti nell'Attestato Elettronico dei Dati di Identificazione Personale emesso in conformità delle Specifiche Tecniche.
- decesso dell'Utente per cui l'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale è stato emesso;
- compromissione dell'identità digitale utilizzata per l'Autenticazione dell'Utente in fase di ottenimento dell'Attestazione Elettronica di Dati di Identificazione Personale;



- ottenimento di un nuovo Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale per la stessa Istanza IT-Wallet;
- revoca dell'Istanza IT-Wallet per cui l'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale è stato emesso;
- attività illecite segnalate dall'Organismo di Vigilanza IT-Wallet.

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi DEVONO revocare gli Attestati Elettronici di Attributi nei seguenti casi:

- comprovati incidenti di sicurezza delle soluzioni dello stesso Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi;
- su richiesta esplicita dell'Utente per tramite:
 - della propria Istanza IT-Wallet in conformità alle Specifiche Tecniche;
 - delle Soluzioni Tecniche rese disponibili dallo stesso Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi, previa Autenticazione dell'Utente, almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'attivazione delle Istanze IT-Wallet;
- aggiornamento degli Attributi, da parte del Titolare della Fonte Autentica degli stessi contenuti negli Attestati Elettronici di Attributi emessi;
- decesso dell'Utente per cui gli Attestati Elettronici di Attributi sono stati emessi in conformità alle Specifiche Tecniche;
- revoca dell'Istanza IT-Wallet per cui gli Attestati Elettronici di Attributi sono stati emessi;
- ottenimento di un equivalente Attestato Elettronico di Attributi sulla stessa Istanza IT-Wallet;
- attività illecite segnalate dall'Organismo di Vigilanza IT-Wallet;
- compromissione dell'identità digitale utilizzata per l'Autenticazione dell'Utente in fase di ottenimento dell'Attestazione Elettronica di Dati di Identificazione Personale;

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi POSSONO revocare o sospendere gli Attestati Elettronici di Attributi emessi nel caso di revoca dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale.

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi e il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, avendo la responsabilità tecnica e amministrativa del ciclo di vita degli Attestati Elettronici, DEVONO garantire la revoca o sospensione degli Attestati Elettronici sulla base delle richieste provenienti:

- dai Titolari di Fonte Autentiche;



- dall'Utente;
- dall'Organismo di Vigilanza.

3.4.1. Ciclo di vita degli Attestati Elettronici

Gli Attestati Elettronici seguono un ciclo di vita che ne attesta la propria validità:

- al momento del rilascio lo stato è valido;
- di norma lo stato di validità ha una durata predefinita, tale durata è definita nelle Specifiche Tecniche;
- è possibile, nelle circostanze indicate nel [Capitolo 3.4], che tali Attestati Elettronici vengano revocati prima della loro naturale scadenza, cambiandone lo stato in non valido.

Per i soli Attestati Elettronici di Attributi è possibile, inoltre, avere uno stato di sospensione che ne preclude la validità per un periodo limitato di tempo.

3.5. Archiviazione e ripristino degli Attestati Elettronici di Attributi e Storico Transazioni

L'Utente, per il tramite della propria Istanza IT-Wallet, PUÒ effettuare l'archiviazione dei riferimenti dei propri Attestati Elettronici di Attributi e dello storico delle transazioni realizzate con la stessa Istanza IT-Wallet.

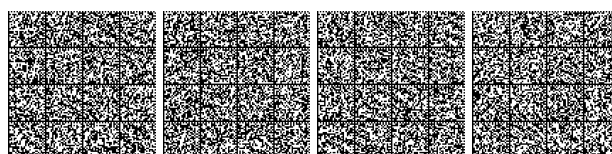
L'archiviazione dei riferimenti e il ripristino degli Attestati Elettronici di Attributi e dello storico delle transazioni DEVE essere realizzato in conformità alle Specifiche Tecniche.

L'Istanza IT-Wallet NON DEVE consentire l'archiviazione e il conseguente ripristino degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale.

L'Utente PUÒ effettuare il ripristino degli Attestati Elettronici di Attributi su qualsiasi Istanza IT-Wallet in conformità alle Specifiche Tecniche.

3.6. Presentazione e verifica di Attestati Elettronici

L'Utente, per il tramite della propria Istanza IT-Wallet, PUÒ presentare i propri Attestati Elettronici ai Verificatori di Attestati Elettronici, nelle seguenti modalità:



- in prossimità: consente la presentazione degli Attestati Elettronici da parte dell'Utente fisicamente presente nel luogo dove avviene la presentazione;
- da remoto: consente la presentazione degli Attestati Elettronici da parte dell'Utente non fisicamente presente nel luogo dove avviene la presentazione.

La verifica PUÒ essere effettuata tramite:

- Soluzioni Tecniche di verifica degli Attestati Elettronici;
- Soluzioni Tecniche specifiche delle Istanze IT-Wallet.

3.6.1. Presentazione Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale

Il Verificatore di Attestati Elettronici che, nell'ambito dei servizi che eroga o le funzioni che svolge, necessita di Autenticare l'Utente, richiede all'Utente, per il tramite dell'Istanza IT-Wallet, la presentazione dei Dati di Identificazione Personale contenuti nell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale memorizzato nella sua Istanza IT-Wallet.

Se contestualmente alla richiesta dei Dati di Identificazione Personale sono richiesti, dal Verificatore di Attestati Elettronici, ulteriori Attributi contenuti negli Attestati Elettronici di Attributi memorizzati sulla Istanza IT-Wallet, questi NON DEVONO essere utilizzati per l'Autenticazione dell'Utente.

3.6.2. Presentazione Attestati Elettronici di Attributi

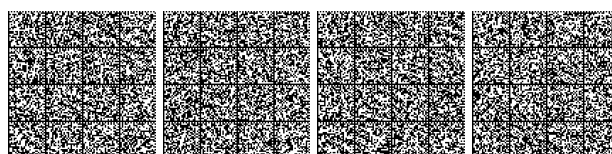
Per dare seguito all'attribuzione di deleghe, caratteristiche, licenze o qualità agli Utenti, il Verificatore di Attestati Elettronici richiede all'Utente, per il tramite dell'Istanza IT-Wallet, la presentazione di uno o più Attributi contenuti negli Attestati Elettronici di Attributi memorizzati sull'Istanza IT-Wallet.

3.7. Richiesta Cancellazione Dati di Identificazione Personali e Attributi presentati

L'Utente PUÒ richiedere al Verificatore di Attestati Elettronici la cancellazione dei propri Dati di Identificazione Personale e Attributi precedentemente presentati.

Tale funzionalità DEVE essere resa disponibile:

- dall'Istanza IT-Wallet dell'Utente;
- dal Verificatore di Attestati Elettronici.



4. Architettura e requisiti del Sistema IT-Wallet

In questo capitolo viene presentata l'architettura tecnologica di alto livello del Sistema IT-Wallet, delineando le Soluzioni Tecniche che compongono il sistema e i relativi requisiti funzionali delle soluzioni che compongono il sistema, vale a dire quei requisiti che descrivono le specifiche operazioni e comportamenti che l'insieme dei servizi, applicazioni, componenti tecnologiche e processi DEVONO o POSSONO eseguire in conformità al Sistema IT-Wallet.

La figura che segue illustra l'architettura tecnologica di alto livello e le Soluzioni Tecniche del Sistema IT-Wallet.

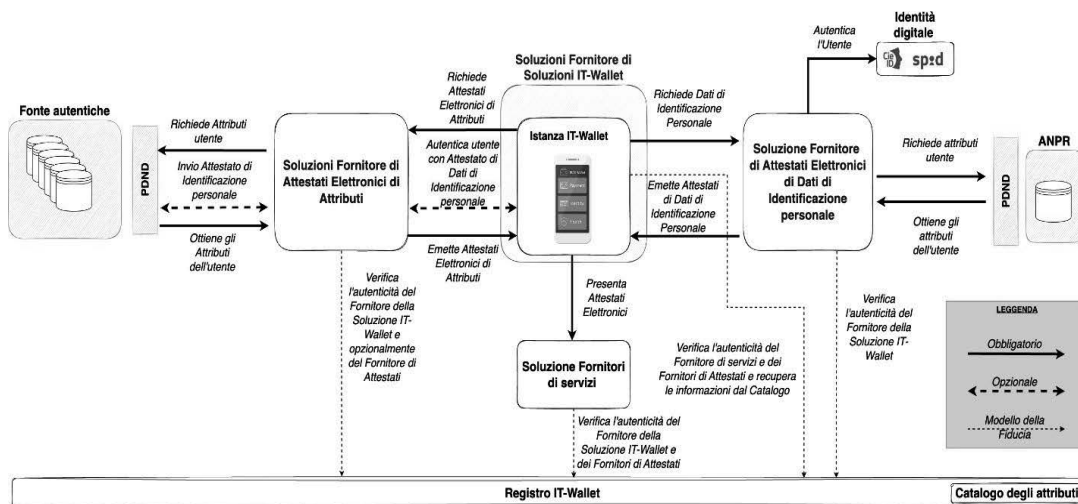


Figura 4 - Architettura del Sistema ITWallet

L'architettura tecnologica del Sistema IT-Wallet DEVE assicurare:

- controllo: le Istanze IT-Wallet DEVONO essere nella sola disponibilità degli Utenti:
 - consentendogli di mantenere il controllo sui propri Attestati Elettronici;
 - permettendogli di scegliere quali Attributi presentare, a chi e per quale scopo;
- sicurezza: nell'ambito del Sistema IT-Wallet DEVONO essere garantite l'integrità, la disponibilità e la confidenzialità degli Attributi Elettronici interscambiati tra le Soluzioni Tecniche;
- interoperabilità: il Sistema IT-Wallet DEVE assicurare l'interoperabilità tra le Soluzioni Tecniche, permettendo alle stesse di:
 - Autenticare gli Attributi Elettronici interscambiati;
 - garantire le interazioni affidabili e senza soluzione di continuità;



- efficienza e riduzione dei costi: gli Utenti POSSONO gestire i propri Attestati Elettronici in un'unica modalità, riducendo l'entropia determinata da esperienze utente differenti per servizi digitali differenti;
- accessibilità e usabilità: le Soluzioni IT-Wallet DEVONO essere implementate, tramite un approccio incentrato sull'Utente, in conformità con le normative unionali e nazionali in materia di accessibilità digitale.

Le Specifiche Tecniche forniscono il dettaglio dell'architettura tecnica, il quadro implementativo e i requisiti di design relativi all'esperienza utente, stabilendo i criteri di interoperabilità e conformità necessari per l'integrazione delle Soluzioni Tecniche con il Sistema IT-Wallet. Le Soluzioni Tecniche adottate dagli operatori che intendono interoperare con il Sistema IT-Wallet DEVONO rispettare tali criteri, basati per quanto possibile su standard esistenti e su modelli in evoluzione, al fine di assicurare un ambiente sicuro e tecnicamente armonizzato con gli sviluppi normativi e tecnologici a livello nazionale ed europeo.

In quanto segue sono riportati i requisiti assicurati dagli Attori Primari relativamente alla Soluzioni Tecniche dagli stessi implementate.

4.1. Requisiti delle Soluzioni IT-Wallet

I Fornitori di Soluzioni IT-Wallet in qualità di responsabili dell'implementazione, gestione e manutenzione delle Soluzioni IT-Wallet, DEVONO:

- Autenticare, per il tramite del Registro IT-Wallet, le soluzioni dei Fornitori di Attestati Elettronici e le soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici prima dell'avvio di interazioni con le stesse;
- relativamente alle Istanze IT-Wallet attivate dagli Utenti:
 - assicurare che la Soluzione IT-Wallet sviluppata sia distribuita in modo sicuro e possa essere attivata dagli Utenti solo su dispositivi affidabili e conformi ai profili e ai requisiti di sicurezza richiesti;
 - assicurare l'autenticità, l'integrità e la validità delle Istanze IT-Wallet installate sui dispositivi degli Utenti;
 - mantenere le Istanze IT-Wallet aggiornate, garantendo che siano installate solo versioni funzionanti e sicure;
 - Autenticare gli Attestati Elettronici ottenuti dal Fornitore di Attestati Elettronici;



- consentire ai Fornitori di Attestati Elettronici e ai Verificatori di Attestati Elettronici di verificare lo stato di attivazione delle Istanze IT-Wallet degli Utenti nelle fasi di ottenimento e presentazione di Attestati Elettronici;
- relativamente alle funzionalità assicurate dalle Istanze IT-Wallet agli Utenti:
 - garantire che gli Utenti mantengano il pieno controllo sugli Attestati Elettronici
 - consentire agli Utenti di presentare in Divulgazione Selettiva, in prossimità e da remoto, alle soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici, in conformità alle Specifiche Tecniche, i Dati di Identificazione Personale e gli Attributi presenti negli Attestati Elettronici memorizzati sulle proprie Istanze IT-Wallet;
 - consentire agli Utenti di richiedere la cancellazione degli Attributi Elettronici emessi dai Fornitori di Attestati Elettronici, in conformità alle Specifiche Tecniche;
 - consentire agli Utenti di richiedere la cancellazione ai Verificatori di Attestati Elettronici, in conformità alle Specifiche Tecniche, degli Attributi Elettronici precedentemente presentati;
 - consentire agli Utenti di visualizzare lo storico delle interazioni avvenute con i Verificatori di Attestati Elettronici e i Fornitori di Attestati Elettronici per il tramite delle proprie Istanze IT-Wallet;
 - consentire agli Utenti di archiviare e ripristinare, in conformità alle Specifiche Tecniche i riferimenti degli Attestati Elettronici memorizzati sulle proprie Istanze IT-Wallet;
 - ricevere le notifiche di revoca degli Attestati Elettronici in conformità alle Specifiche Tecniche;
- richiedere agli Utenti, mediante le proprie Istanze IT-Wallet, esplicito consenso alla:
 - memorizzazione nelle Istanze IT-Wallet degli Attestati Elettronici emessi dai Fornitori di Attestati Elettronici;
 - presentazione dei Dati di Identificazione Personale e gli Attributi alle soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici.
- revocare una Istanza IT-Wallet nei casi previsti al [Capitolo 3.4]
- monitorare costantemente il funzionamento della Soluzione IT-Wallet e delle relative Istanze IT-Wallet al fine di risolvere tempestivamente eventuali problematiche di funzionamento e sicurezza;



- assistere l'Utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero presentare in relazione all'utilizzo e alla gestione dell'Istanza IT-Wallet;
- assicurare le funzionalità descritte nelle Specifiche Tecniche.

4.2. Requisiti delle soluzioni del Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale

Il Fornitore di Attestazioni Elettroniche di Dati di Identificazione Personale DEVE:

- rilasciare gli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale secondo i formati e le modalità tecniche definite dalle Specifiche Tecniche;
- rilasciare gli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale esclusivamente sulle Soluzioni IT-Wallet che sono registrate nel Registro IT-Wallet;
- Autenticare, per il tramite del Registro IT-Wallet, le Soluzioni IT-Wallet prima dell'avvio di interazioni con queste ultime;
- Autenticare l'Utente prima dell'emissione dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale, assicurando la correttezza ed esattezza dei dati anagrafici anche avvalendosi della relativa Fonte Autentica secondo la normativa;
- rendere disponibili informazioni utili alla verifica dello stato di validità degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale alle Istanze IT-Wallet e ai Verificatori di
 - Attestati Elettronici interessati;
- revocare gli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale nei casi previsti al [Capitolo 3.4] e notificare la revoca degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale agli Utenti cui i Dati di Identificazione Personale si riferiscono in conformità alle Specifiche Tecniche;
- rendere disponibile Soluzioni Tecniche che consentono agli Utenti, previa Autenticazione di questi ultimi, almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'emissione degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, per:
 - richiedere la revoca di uno o più Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale;



- visionare i Dati di Identificazione Personale validi e lo storico di quelli ottenuti in precedenza;
- verificare l'autenticità dei Dati di Identificazione Personale.
- assistere l'Utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero presentare in relazione al ciclo vita degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale emessi;
- prevedere, con le modalità e le tempistiche definite nelle Specifiche Tecniche, i tracciati delle emissioni di Attestati Elettronici di Attributi di Dati di Identificazione Personale nell'ambito del Sistema IT-Wallet.
- assicurare le funzionalità descritte nelle Specifiche Tecniche.

4.3. Requisiti delle soluzioni dei Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi DEVONO:

- rilasciare gli Attestati Elettronici di Attributi secondo i formati e le modalità tecniche definite dalle Specifiche Tecniche;
- Autenticare, per il tramite del Registro IT-Wallet:
 - le Soluzioni IT-Wallet prima dell'avvio di interazioni con queste ultime;
 - il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, qualora sia richiesta l'Autenticazione dell'Utente da parte dei Titolari di Fonte Autentiche interessati all'emissione di un Attestato Elettronico di Attributi;
- richiedere all'Utente, per il tramite delle proprie Istanze IT-Wallet, la presentazione dell'Attestazione Elettronica di Dati di Identificazione Personale da inoltrare ai Titolari di Fonte Autentiche nel caso in cui, questi ultimi, richiedano l'Autenticazione dell'Utente;
- interrogare il Catalogo degli Attestati Elettronici relativamente alle Fonti Autentiche da consultare e agli Attributi da richiedere alle stesse per l'emissione degli Attestati Elettronici di Attributi;
- recuperare gli Attributi dell'Utente presso le soluzioni delle Fonti Autentiche, conformandosi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente;
- rendere disponibili le informazioni utili alla verifica di validità degli Attestati Elettronici di Attributi alle Istanze IT-Wallet e ai Verificatori di Attestazioni Elettroniche interessati;

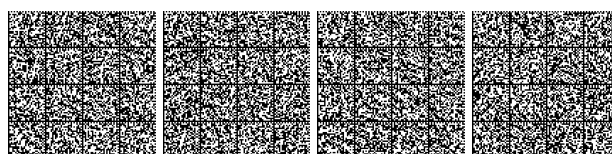


- revocare gli Attestati Elettronici di Attributi nei casi previsti al [Capitolo 3.4] e notificare la revoca degli Attestati Elettronici di Attributi emessi agli Utenti a cui gli Attestati Elettronici di Attributi si riferiscono in conformità alle Specifiche Tecniche;
- rendere disponibili Soluzioni Tecniche che consentono agli Utenti, previa Autenticazione di questi ultimi almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'ottenimento dell'Attestato
 - Elettronico per cui richiede la revoca, la visione e la verifica;
 - assistere l'Utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero presentare in relazione al ciclo vita degli Attestati Elettronici di Attributi emessi;
- implementare, con le modalità definite nelle Specifiche Tecniche, i tracciati relativi alle emissioni degli Attestati Elettronici di Attributi nell'ambito del Sistema IT-Wallet.
- assicurare le funzionalità descritte nelle Specifiche Tecniche.

4.4. Requisiti delle soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici

Le Soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici DEVONO:

- mantenere aggiornato l'elenco dei servizi erogati e per ognuno di essi:
 - mantenere aggiornato l'elenco dei Dati di Identificazione Personali e degli Attributi richiesti;
 - assicurare la pertinenza e non eccedenza dei Dati di Identificazione Personale e Attributi richiesti;
- Autenticare, per il tramite del Registro IT-Wallet:
 - le Soluzioni IT-Wallet prima dell'avvio di interazioni con queste ultime;
 - i Fornitori di Attestati Elettronici per l'Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e Attributi presentati dagli Utenti per il tramite delle Istanze IT-Wallet;
- prevedere formati e modalità tecniche per la richiesta di presentazione degli Attestati Elettronici secondo quanto definito nelle Specifiche Tecniche;
- garantire la sicurezza dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi presentati dagli Utenti e utilizzare gli stessi in conformità alle normative e per gli scopi per cui sono stati richiesti;



- consentire all'Utente di richiedere la cancellazione dei Dati di Identificazione Personale presentati e degli Attributi, per il tramite:
 - della propria Istanza IT-Wallet in conformità alle Specifiche Tecniche;
 - delle Soluzioni Tecniche rese disponibili dallo stesso Fornitore di Servizi, previa Autenticazione dell'Utente almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'attivazione delle Istanze IT-Wallet;
- Autenticare l'Utente verificando il Livello di Garanzia dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale conformemente alle Specifiche Tecniche
- assistere l'Utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel corso della presentazione degli Attestati Elettronici;
- implementare, con le modalità definite nelle Specifiche Tecniche, i tracciati relativi alle verifiche di Attestati Elettronici di Attributi nell'ambito del Sistema IT-Wallet.
- assicurare le funzionalità descritte nelle Specifiche Tecniche.

4.5. Requisiti delle soluzioni dei Titolari di Fonti Autentiche

I Titolari di Fonti Autentiche DEVONO:

- registrare e mantenere, nel Catalogo degli Attestati Elettronici del Registro IT-Wallet, le informazioni di propria competenza necessarie all'emissione degli Attestati Elettronici a cui forniscono i dati anagrafici o gli Attributi;
- conformarsi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente pubblicare al fine di rendere disponibili ai Fornitori di Attestati Elettronici i servizi per accedere ai dati anagrafici o agli Attributi necessari all'emissione degli Attestati Elettronici, a seguito della richiesta dell'Utente tramite l'Istanza Wallet;
- abilitare i Fornitori di Attestati Elettronici alla fruizione dei rispettivi servizi;
- in relazione ai servizi di cui al precedente punto: implementare i servizi nel rispetto delle [LG INTEROP] e, in ogni caso, applicando le indicazioni previste dalle Specifiche Tecniche;
- conformandosi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente per notificare ai Fornitori di Attestati Elettronici le variazioni



dei dati anagrafici o degli Attributi utilizzati per l'emissione degli Attestati Elettronici secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche;

- garantire la qualità dei dati anagrafici o Attributi erogati, anche attivando canali di comunicazione diretta con gli Utenti interessati;
- implementare le modalità di comunicazione previste dalle Specifiche Tecniche;
- fornire supporto ai Fornitori di Attestati Elettronici per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero verificarsi in relazione agli Attributi contenuti negli Attestati Elettronici di loro competenza.

4.6. Registro del Sistema IT-Wallet

Il Registro del Sistema IT-Wallet DEVE:

- contenere l'elenco dei Soggetti Pubblici e Soggetti Privati che sono registrati al Sistema IT-Wallet e le pertinenti informazioni che li riguardano;
- gestire il Catalogo degli Attestati Elettronici collegato al Catalogo degli e-service di PDND;
- aggiornare le informazioni in esso contenute in accordo con le Specifiche Tecniche;
- consentire il libero accesso e la pubblica consultazione delle informazioni in esso contenute;
- permettere l'Autenticazione delle informazioni in esso contenute.

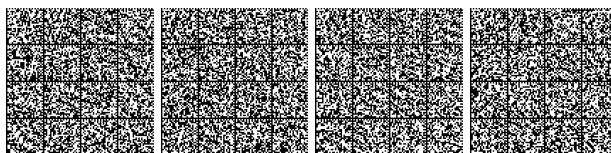
Il Catalogo degli Attestati Elettronici DEVE contenere le informazioni relative a:

- formati e schemi degli Attestati Elettronici;
- Titolari di Fonti Autentiche e per essi:
 - Attributi da essi forniti con eventuale richiesta di Autenticazione degli Utenti e relativo Livello di Garanzia;
 - le soluzioni dagli stessi implementate per fruire degli Attributi.
- la natura dell'Attestato, in particolare se Attestato Elettronico di Attributi Pubblici o se Attestato Elettronico di Interesse Pubblico;
- la categoria dell'Attestato, ad esempio se documento di riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il Fornitore di Attestati Elettronici legittimato al rilascio delle Attestazioni Elettroniche di
 - Attributi;
 - i Fornitori di Soluzioni IT Wallet abilitati a ottenere l'Attestato.



- le eventuali ulteriori informazioni disciplinate nelle Specifiche Tecniche.

Il dettaglio delle informazioni contenute nel Registro del Sistema IT-Wallet e le modalità di consultazione dello stesso sono definite nelle Specifiche Tecniche.



CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 16 luglio 2026, n. 347821.

Circolare in materia di disposizioni sulla miscelazione dell'«olio extra vergine di oliva» con l'«olio di oliva vergi- ne».

*Alle organizzazioni professionali
e associazioni di categoria
delle filiere agricole registra-
te nell'elenco dei portatori di
interesse del MASAF*

Al fine di tutelare la qualità dell'olio che viene commercializzato in Italia, di garantire la trasparenza del mercato ed il diritto dei consumatori ad un'informazione corretta e veritiera, appare opportuno fornire chiarimenti in merito all'etichettatura ed alla commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla miscelazione di oli di categorie diverse.

Invero, l'assenza di un quadro giuridico sufficientemente chiaro e preciso a livello unionale relativamente a tali aspetti ha determinato approcci diversi da parte degli Stati membri. Alcuni di essi – pur in assenza di un divieto formale di miscelazione di oli di categorie diverse – hanno tuttavia ritenuto opportuno fissare livelli di tutela ulteriori sul piano della commercializzazione del prodotto ottenuto dalla miscelazione, disponendo che una miscela di olio di oliva vergine e di olio extra vergine di oliva non possa essere commercializzata come olio extra vergine di oliva.

La questione è stata di recente evidenziata anche dalla Corte dei conti europea nella «Relazione Speciale 01/2026(1)», la quale, al punto 26, ha intravisto elementi di criticità proprio nella «mancanza di chiarimenti o orientamenti da parte della Commissione in merito alla facoltà di miscelare oli di oliva extra vergini con oli d'oliva vergini vendendoli come olio extra vergine – l'attuale quadro giuridico non è sufficientemente chiaro, in quanto gli Stati membri hanno talvolta interpretato le norme dell'UE in modo diverso» considerandoli «elementi in grado di influenzare la degradazione dell'olio d'oliva nel tempo rispetto ai quali gli Stati membri hanno approcci diversi (cfr: riquadro 3).»

Nel citato riquadro 3 la Corte ha altresì precisato che «Secondo le autorità italiane, è consentita la commercializzazione di una miscela di olio d'oliva extra vergine e vergine come olio d'oliva extra vergine. Ciò è stato confermato da una sentenza pronunciata nel 2023 dal Tribunale ordinario di Perugia, in assenza di un divieto formale di miscelare oli di categorie diverse».

(1) «Relazione Speciale 01/2026 I sistemi di controllo per l'olio di oliva nell'UE. Un quadro completo, ma applicato in modo disomogeneo».

Gli elementi di criticità evidenziati dalla Corte dei conti europea, unitamente alla necessità di tutela dei consumatori nel rispetto delle pratiche leali di informazione previste dall'art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, rendono necessario un chiarimento sul punto.

La disciplina unionale è orientata al progressivo innalzamento degli standard qualitativi delle produzioni olearie ma anche alla tutela del consumatore mediante la garanzia di un'informazione corretta, trasparente e non fuorviante. Da ciò deriva la particolare attenzione alla corretta classificazione ed etichettatura dei prodotti oleari quale strumento che consente di tutelare, al contempo, la qualità del prodotto e il diritto del consumatore.

Come noto, l'attuale quadro normativo di riferimento(2) non reca un espresso divieto della pratica di miscelazione in esame, tuttavia, è evidente che la successiva classificazione e commercializzazione del prodotto risultante dalla miscelazione con la denominazione di «olio extra vergine di oliva», e dunque come olio di categoria superiore, risulti fuorviante per il consumatore e sia in contrasto con i principi di lealtà delle pratiche informative di cui al su citato art. 7.

È la stessa normativa europea, infatti, a differenziare la qualità tra le due tipologie di oli in esame a livello di etichettatura. L'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2104/2022 prevede, per ciascuna tipologia di olio vendibile al consumatore finale, l'indicazione in etichetta di una specifica informazione sulla categoria volta ad informare quest'ultimo sull'esatta natura degli oli offerti.

In particolare, per l'«olio extra vergine di oliva» è prevista la dicitura «olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»; per l'«olio di oliva vergine», invece, «olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici».

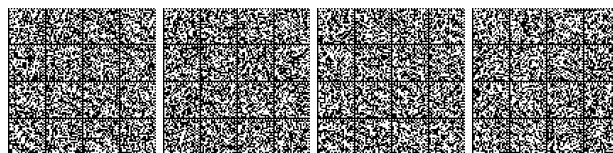
Dunque, l'informazione veicolata al consumatore punta l'accento sulla superiorità della categoria dell'«olio extra vergine» rispetto a quella del «vergine».

Ne consegue che, a maggior ragione nel caso di miscelazione di oli di categorie diverse, si impone la necessità, a tutela del consumatore, di fornire una corretta informazione circa la qualità del prodotto ottenuto dalla miscelazione.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e nelle more di eventuali chiarimenti da parte della Commissione europea sulla questione, si ritiene che il prodotto ottenuto dalla miscelazione in argomento non possa essere classificato nella categoria dell'«olio extra vergine di oliva», ma debba essere classificato, e di conseguenza etichettato, come prodotto appartenente alla categoria inferiore.

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente circolare, l'olio ottenuto dalla pratica di miscelazione

(2) Allegato VII, parte VIII, del Reg. (UE) n.1308/2013, Reg. (UE) 2022/2104 e Reg. (UE) 2022/2105



dell'«olio extra vergine» con l'«olio di oliva vergine» dovrà in ogni caso essere classificato quale «olio vergine di oliva».

Si precisa inoltre che l'olio ottenuto dalla miscelazione effettuata anteriormente alla predetta data e dichiarato «olio extra vergine»:

se già confezionato, potrà essere posto in commercio fino all'esaurimento delle scorte

se sfuso, dovrà essere riclassificato come «olio di oliva vergine» entro trenta giorni dalla data medesima e, in ogni caso, prima della prima operazione di movimentazione/lavorazione che lo riguardi.

Si richiama l'attenzione degli operatori sull'importanza del rispetto dei suddetti adempimenti, evidenziando che la loro inosservanza, fatti salvi eventuali profili di rilevanza penale, configura una violazione dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, sanzionata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 231/2017.

Resta fermo l'obbligo della corretta tenuta del registro telematico dell'olio, istituito con DM 10 novembre 2010 e DM 23 dicembre 2013, nel senso sopra indicato, nelle more del suo adeguamento alle presenti disposizioni.

Quanto sopra si rappresenta a codeste Associazioni ed Organizzazioni di categoria affinché provvedano ad informare i propri associati, i produttori e i centri di assistenza agricola, richiamando l'attenzione degli stessi sugli adempimenti di cui trattasi.

Si chiede di voler dare la massima diffusione della presente circolare che sarà altresì pubblicata nell'area «Documentazione» del «Portale dell'Olio d'Olive» ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2013 nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

*Il Capo Dipartimento
della politica agricola comune
e dello sviluppo rurale*
BLASI

*Il Capo Dipartimento
della sovranità alimentare
e dell'ippica*
LUPO

*Il Capo Dipartimento
dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità
e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari*
ASSENZA

26A03788

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato diidrato, «Duobexon».

Estratto determina AAM/PPA n. 406/2026 del 10 luglio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/615.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio, Salerno, codice fiscale 03696500655.

Medicinale: DUOBEXON.

051676017 - «100 microgrammi/6 microgrammi per erogazione, soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato che fornisce 120 erogazioni.

051676029 - «100 microgrammi/6 microgrammi per erogazione, soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori pressurizzati che forniscono 120 erogazioni.

051676031 - «100 microgrammi/6 microgrammi per erogazione, soluzione pressurizzata per inalazione» 3 contenitori pressurizzati che forniscono 120 erogazioni.

051676043 - «100 microgrammi/6 microgrammi per erogazione, soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato che fornisce 180 erogazioni.

051676056 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione, soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato che fornisce 120 erogazioni.

051676068 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione, soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori pressurizzati che forniscono 120 erogazioni.

051676070 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione, soluzione pressurizzata per inalazione» 3 contenitori pressurizzati che forniscono 120 erogazioni.

051676082 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione, soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore pressurizzato che fornisce 180 erogazioni.

alla società Neopharmed Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe Cottolengo, 15, 20143 Milano, codice fiscale 06647900965.

Stampati

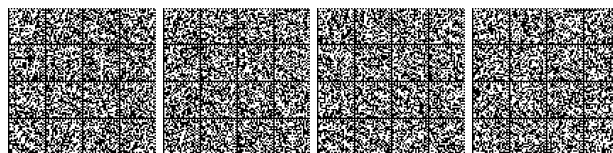
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03594



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe/rosuvastatina, «Ezateros».

Estratto determina AAM/PPA n. 407/2026 del 10 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: EZATEROS.

Confezioni:

045432010 «5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

045432022 «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

045432034 «20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

045432046 «5 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

045432059 «10 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

045432061 «20 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

con scadenza il 28 febbraio 2024 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00071 Pomezia (RM) Italia - codice fiscale 01163980681.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2023/42.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03595

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Desmopressina Lyodis».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 119 del 17 aprile 2026

Codice pratica: MCA/2023/144.

Procedure europee n. FR/H/0788/001-003/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DESMOPRESSINA LYODIS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Pharmholding SA con sede legale e domicilio fiscale in 1 rue Aristide Briand, 1263, Lussemburgo (LU);

confezioni:

«60 microgrammi liofilizzato orale» - 10 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902016 (in base 10) 1JKF00 (in base 32);

«60 microgrammi liofilizzato orale» - 30 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902028 (in base 10) 1JKF0D (in base 32);

«60 microgrammi liofilizzato orale» - 100 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902030 (in base 10) 1JKF0G (in base 32);

«120 microgrammi liofilizzato orale» - 10 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902042 (in base 10) 1JKF0U (in base 32);

«120 microgrammi liofilizzato orale» - 30 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902055 (in base 10) 1JKF17 (in base 32);

«120 microgrammi liofilizzato orale» - 100 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902067 (in base 10) 1JKF1M (in base 32);

«240 microgrammi liofilizzato orale» - 10 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902079 (in base 10) 1JKF1Z (in base 32);

«240 microgrammi liofilizzato orale» - 30 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902081 (in base 10) 1JKF21 (in base 32);

«240 microgrammi liofilizzato orale» - 100 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902093 - (in base 10) 1JKF2F (in base 32).

Principio attivo: desmopressina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Galien LPS - 22, rue Edmé Laborde - Parc d'activités, Nevers Saint Eloi, 58000 Nevers, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«60 microgrammi liofilizzato orale» - 30 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902028 (in base 10) 1JKF0D (in base 32);

«120 microgrammi liofilizzato orale» - 30 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902055 (in base 10) 1JKF17 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezioni:

«60 microgrammi liofilizzato orale» - 10 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902016 (in base 10) 1JKF00 (in base 32);

«60 microgrammi liofilizzato orale» - 100 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902030 (in base 10) 1JKF0G (in base 32);

«120 microgrammi liofilizzato orale» - 10 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902042 (in base 10) 1JKF0U (in base 32);

«120 microgrammi liofilizzato orale» - 100 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902067 (in base 10) 1JKF1M (in base 32);

«240 microgrammi liofilizzato orale» - 10 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902079 (in base 10) 1JKF1Z (in base 32);

«240 microgrammi liofilizzato orale» - 30 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902081 (in base 10) 1JKF21 (in base 32);

«240 microgrammi liofilizzato orale» - 100 blister PVC-PA-AL/AL - A.I.C. n. 050902093 - (in base 10) 1JKF2F (in base 32).



Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 5 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03673

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e nebivololo, «Ezerdence».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 195 del 19 giugno 2026

Codice pratica: DC/2025/069.

Procedura europea n. EE/H/0422/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EZERDENCE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma(e) farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 1, Avenue De La Gare L-1611, Lussemburgo.

Confezioni:

«2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848013 (in base 10) 1LDTDF (in base 32);

«2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848025 (in base 10) 1LDTDT (in base 32);

«2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848037 (in base 10) 1LDTF5 (in base 32);

«2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848049 (in base 10) 1LDTFK (in base 32);

«2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848052 (in base 10) 1LDTFN (in base 32);

«2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848064 (in base 10) 1LDTG0 (in base 32);

«2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848076 (in base 10) 1LDTGD (in base 32);

«5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848088 (in base 10) 1LDTGS (in base 32);

«5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848090 (in base 10) 1LDTGU (in base 32);

«5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848102 (in base 10) 1LDTH6 (in base 32);

«5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848114 (in base 10) 1LDTHL (in base 32);

«5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848126 (in base 10) 1LDTHY (in base 32);



«5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848138 (in base 10) 1LDTJB (in base 32);

«5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848140 (in base 10) 1LDTJD (in base 32);

«10 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848153 (in base 10) 1LDTJT (in base 32);

«10 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848165 (in base 10) 1LDTK5 (in base 32);

«10 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848177 (in base 10) 1LDTKK (in base 32);

«10 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848189 (in base 10) 1LDTKX (in base 32);

«10 mg/5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848191 (in base 10) 1LDTKZ (in base 32);

«10 mg/5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848203 (in base 10) 1LDTLC (in base 32);

«10 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052848215 (in base 10) 1LDTLR (in base 32).

Principi attivi: ramipril e nebulololo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 027 Hlohovec, Slovacchia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro sei mesi successivi alla prima autorizzazione. Successivamente, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'associazione di principi attivi viene inserita nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7, della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 11 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03680

Revoca della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano rilasciata alla società Polycrystalline CDMO S.r.l., in Mesagne.

Con determina di revoca GMPAPI - API/6/2026 del 15 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, la registrazione della produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in via Cittadella della Ricerca snc - Mesagne (BR), 72023, Italia, rilasciata alla società Polycrystalline CDMO S.r.l.

26A03681



**CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA**

**Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che il sottoelencato marchio di identificazione dei metalli preziosi è stato annullato in quanto l'impresa, già assegnataria del medesimo, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna, con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Denominazione impresa	Sede	N. marchio	Determinazione dirigenziale
Gioielleria Lanzoni Enzo e C. Snc	Imola (BO)	250-BO	N. atto 2026000224 del 14 luglio 2026

26A03674

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE**

**Avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento
del titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2027.**

Si comunica che sul sito www.dipartimentopolitichemare.gov.it alla sezione «Bandi e Avvisi», è disponibile il testo dell'«Avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del mare” per l'anno 2027».

26A03679MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-169) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

